

**FISCALFOCUS®**

Direzione: **Antonio Gigliotti**

Mini E-book

# Legge di Bilancio 2021



**GB SOFTWARE®**  
L'evoluzione semplice

[www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it)

# **Legge di Bilancio 2021**

**Novità per professionisti, imprese e privati**

*A cura della Redazione Fiscal Focus*

## Sommarario

<b>1. Assegno unico e fedeltà fiscale .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Ulteriore detrazione di lavoro dipendente dal 2021 .....</b>	<b>9</b>
2.1 La norma originaria .....	9
2.2 Il trattamento integrativo .....	10
2.3 Ulteriore detrazione.....	12
<b>3. Incentivo occupazione giovani .....</b>	<b>15</b>
3.1 Esonero assunzioni al sud.....	15
<b>4. Esonero contributivo per le donne.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Sostegno alle lavoratrici madri dopo il parto .....</b>	<b>18</b>
<b>7. Esonero contributivo per gli sportivi dilettanti .....</b>	<b>18</b>
<b>8. Sospensione versamenti enti sportivi .....</b>	<b>20</b>
<b>9. Modifiche alla fiscalità dei ristorni .....</b>	<b>21</b>
9.1 Detassazione in caso di destinazione ad aumento del capitale sociale .....	21
<b>10. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli ENC.....</b>	<b>22</b>
<b>11. Proroghe dei bonus edili .....</b>	<b>24</b>
11.1 Proroga del bonus verde.....	31
<b>12. Bonus idrico.....</b>	<b>33</b>
<b>13. Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica .....</b>	<b>34</b>
<b>14. E-commerce per le imprese agricole.....</b>	<b>35</b>
<b>15. Credito d'imposta "Pir Pmi" .....</b>	<b>35</b>
<b>16. Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo.....</b>	<b>35</b>
<b>17. Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione.....</b>	<b>35</b>
<b>18. Nuove modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati.....</b>	<b>36</b>
<b>19. Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo .....</b>	<b>36</b>
19.1 Soggetto gestore.....	37
19.2 A chi si rivolge .....	37
19.3 Le agevolazioni.....	38
19.4 Come funziona .....	38
<b>20. Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini" .....</b>	<b>41</b>
<b>21. Fondo impresa femminile .....</b>	<b>42</b>
<b>22. Fondo per le imprese creative .....</b>	<b>43</b>
<b>23. Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy....</b>	<b>44</b>

<b>24. Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata .....</b>	<b>45</b>
24.1 Imprese beneficiarie .....	45
24.2 Soggetto delegato .....	46
24.3 Fondo 2020 ancora capiente.....	47
24.4 Programmi ammissibili.....	48
24.5 Presentazione delle domande.....	48
<b>25. Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e IAP ed esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari.....</b>	<b>49</b>
<b>26. Istituzione Del Fondo Per Lo Sviluppo Ed Il Sostegno Delle Filiere Agricole, Della Pesca E Dell'acquacoltura.....</b>	<b>52</b>
<b>27. Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse.....</b>	<b>52</b>
<b>28. Accordi per l'innovazione.....</b>	<b>54</b>
<b>29. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – c.d. Decontribuzione Sud.....</b>	<b>56</b>
<b>30. Proroga credito di imposta investimenti .....</b>	<b>58</b>
<b>nel Mezzogiorno al 2022 .....</b>	<b>58</b>
30.1 Procedura per accedere al credito d'imposta cofinanziato con risorse del PON .....	59
30.2 Soggetti beneficiari .....	59
30.3 Misura del credito .....	60
30.4 Esclusioni.....	61
30.5 Ambito territoriale .....	62
30.6 Ammontare dell'investimento .....	62
30.7 Rendicontazione delle spese.....	64
<b>31. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno .....</b>	<b>64</b>
<b>32. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.....</b>	<b>65</b>
<b>33. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI .....</b>	<b>68</b>
<b>34. Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.....</b>	<b>70</b>
<b>35. Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali.....</b>	<b>71</b>
<b>36. Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali effettuate nel 2021 .....</b>	<b>71</b>
36.1 L'incentivo contenuto nella Legge di Bilancio 2021 .....	71
36.2 Calcolo dell'incentivo .....	72
36.3 Caso dell'opzione per la tassazione di gruppo.....	73
36.4 Caso dell'opzione per la trasparenza fiscale.....	73
36.5 Condizione soggettive delle società partecipanti all'aggregazione.....	74
36.6 Utilizzo del credito in f24 .....	74

36.7	Versamento di una commissione del 25% .....	75
36.8	Regime sanzionatorio .....	75
36.9	Compatibile con il bonus aggregazioni.....	75
<b>37.</b>	<b>Rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese .....</b>	<b>76</b>
<b>38.</b>	<b>Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese .....</b>	<b>76</b>
<b>39.</b>	<b>Rafforzamento patrimoniale delle imprese .....</b>	<b>78</b>
39.1	Novità della Legge di Bilancio 2021 .....	81
<b>40.</b>	<b>Riallineamento valori .....</b>	<b>81</b>
40.1	Rivalutazione e riallineamento .....	82
40.2	Novità Legge di Bilancio 2021 .....	82
<b>41.</b>	<b>Termini della ricapitalizzazione rinviati di cinque anni .....</b>	<b>83</b>
<b>41.1</b>	<b>Il DL Liquidità 83</b>	
41.2	Novità Legge di Bilancio 2021: termini di ricapitalizzazione rinviabili fino a cinque anni .....	83
41.3	Monitoraggio delle perdite.....	84
<b>42.</b>	<b>Fondo occupazione e formazione (FSOF).....</b>	<b>85</b>
<b>43.</b>	<b>T Trattamenti di CIGS per cessata attività.....</b>	<b>85</b>
<b>44.</b>	<b>Rinnovo dei contratti a tempo determinato .....</b>	<b>86</b>
<b>45.</b>	<b>Indennità ai lavoratori del settore call center.....</b>	<b>86</b>
<b>46.</b>	<b>Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.....</b>	<b>88</b>
<b>47.</b>	<b>Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate.....</b>	<b>88</b>
<b>48.</b>	<b>T Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica .....</b>	<b>88</b>
<b>49.</b>	<b>Piani di recupero occupazionale .....</b>	<b>89</b>
<b>50.</b>	<b>Sistema duale .....</b>	<b>89</b>
<b>51.</b>	<b>Nuovi trattamenti di CIO, assegno ordinario e CIG .....</b>	<b>89</b>
<b>52.</b>	<b>Fondo per le politiche attive del lavoro.....</b>	<b>91</b>
<b>53.</b>	<b>Fondo caregiver .....</b>	<b>92</b>
<b>54.</b>	<b>Opzione donna .....</b>	<b>93</b>
54.1	Destinatari.....	93
54.2	I Requisiti anagrafici e Contributivi .....	93
54.3	Conseguenze.....	94
<b>55.</b>	<b>Proroga Ape sociale.....</b>	<b>96</b>
<b>56.</b>	<b>Contratto di espansione interprofessionale.....</b>	<b>98</b>
<b>57.</b>	<b>Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico .....</b>	<b>98</b>
<b>58.</b>	<b>Assegno di natalità .....</b>	<b>98</b>
<b>59.</b>	<b>Congedo di paternità.....</b>	<b>99</b>
59.1	Congedo papà .....	99

59.2 Chi può fruirla .....	100
59.3 Decorrenza e durata .....	100
59.4 Quanto spetta .....	101
59.5 Requisiti .....	101
59.6 Quando fare domanda .....	101
59.7 Come fare domanda .....	101
<b>60. Reddito di cittadinanza .....</b>	<b>102</b>
<b>61. Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi .....</b>	<b>107</b>
61.1 Bonus Investimenti in beni strumentali .....	108
61.2 Novità del "Credito d'imposta beni strumentali" .....	108
61.3 Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (30.06.2022) .....	110
61.4 Investimenti dal 01.01.2022 al 31.12.2022 .....	110
61.5 Utilizzo in compensazione mediante F24 .....	111
61.6 Soggetti beneficiari .....	112
61.7 Ambito temporale di applicazione dell'agevolazione .....	113
61.8 Spese agevolabili .....	114
61.9 Vecchie/nuove aliquote e <i>plafond</i> .....	115
61.10 Misura del credito 4.0 .....	116
61.11 Riflessi contabili .....	117
61.12 Indicazione nei modelli dichiarativi e nei modelli F24 .....	118
61.13 Oneri documentali .....	120
61.14 Bonus R&S e innovazione .....	120
61.15 Ambito soggettivo .....	121
61.16 Ambito oggettivo .....	122
61.17 Spese ammissibili – attività di ricerca e sviluppo .....	123
61.18 Spese ammissibili – attività di innovazione tecnologica .....	126
61.19 Spese ammissibili – attività di design e ideazione estetica .....	130
61.20 Misura del credito d'imposta .....	132
61.21 Utilizzo del credito d'imposta .....	133
61.22 Attestazione del revisore .....	134
61.23 Relazione tecnica .....	134
61.24 Accertamento dei requisiti .....	135
61.25 Credito d'imposta Formazione 4.0 .....	135
61.26 Il credito d'imposta .....	138
<b>62. Lotteria dei corrispettivi e cashback .....</b>	<b>140</b>
62.1 Lotteria degli scontrini .....	141

62.2 Richiesta di più codici lotteria .....	142
62.3 Cancellazione del codice lotteria .....	142
62.4 Disabilitazione della generazione del codice sul portale pubblico .....	142
62.5 Nessuna necessità di conservazione dello scontrino .....	143
62.6 Invio da parte dell'esercente dei dati .....	144
62.7 Partecipanti alla lotteria.....	144
62.8 Operazioni escluse dalla lotteria .....	144
62.9 I premi.....	145
62.10 Istruzioni per l'invio dei dati.....	145
62.11 Documento commerciale valido ai fini della lotteria e trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici.....	146
62.12 Il meccanismo del cash back.....	148
62.13 Come partecipare all'extra cashback di Natale.....	149
62.14 Quali acquisti sono validi.....	149
62.15 Come sono erogati i rimborsi? .....	150
62.16 Il reclamo avverso il mancato rimborso .....	153
<b>63. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro .....</b>	<b>154</b>
63.1 Credito d'imposta adeguamento e credito d'imposta sanificazione .....	154
<b>64. Semplificazioni fiscali.....</b>	<b>156</b>
64.1 Liquidazione IVA e annotazione nel registro vendite con cadenza trimestrale .....	156
64.2 Esonero dall'esterometro dal 2022 .....	156
64.3 Invio dati al STS.....	157
64.4 IRAP: sito unico .....	159
<b>65. Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga .....</b>	<b>160</b>
<b>66. Trasferimento terreni agricoli e imposta di registro .....</b>	<b>160</b>
<b>67. Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore .....</b>	<b>160</b>
<b>68. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.....</b>	<b>160</b>
68.1 Novità – proroga pos evoluti al 01.07.2021 .....	161
<b>69. Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche .....</b>	<b>162</b>
<b>70. ISCRO per gli iscritti alla gestione separata .....</b>	<b>162</b>
70.1 Requisiti per l'accesso .....	162
<b>71. IVA al 10% sui piatti pronti da asporto.....</b>	<b>164</b>
<b>72. Bonus locazioni per le imprese turistico ricettive prorogato ad aprile 2021 .....</b>	<b>165</b>
<b>73. "Bonus chef" per attrezzature professionali e formazione .....</b>	<b>166</b>

## 1. Assegno unico e fedeltà fiscale

La bassa natalità in Italia è ormai un problema noto a molti. Nel 2019 i nati della popolazione residente sono stati 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto al 2018 (-4,5%). Per il settimo anno consecutivo, nel 2019 c'è stato un nuovo superamento, al ribasso, del **record di denatalità**. Dal 2008 le nascite sono diminuite di 156.575 unità (-27%). Si tratta di un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti "strutturali" indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni. In questa fascia di popolazione le donne italiane sono sempre meno numerose: da un lato, le cosiddette *baby-boomers* (ovvero le donne nate tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta) stanno uscendo dalla fase riproduttiva (o si stanno avviando a concluderla); dall'altro, le generazioni più giovani sono sempre meno consistenti. Queste ultime scontano, infatti, l'effetto del cosiddetto *baby-bust*, ovvero la fase di forte calo della fecondità del ventennio 1976-1995, che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. A partire dagli anni duemila l'apporto dell'immigrazione, con l'ingresso di popolazione giovane, ha parzialmente contenuto gli effetti del *baby-bust*; tuttavia, l'apporto positivo dell'immigrazione sta lentamente perdendo efficacia, man mano che invecchia anche il profilo per età della popolazione straniera residente.



Il Governo cerca, quindi, di mettere in campo delle **misure che stimolino la genitorialità**. Il comma.2 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178) è una di queste: il legislatore conferma **dal 01.07.2021 l'assegno unico per i figli fino a 21 anni**. Questa misura rientra nella più ampia riforma del "**Family Act**", ossia una serie di norme volte a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e ad incentivare le nascite, integrando aiuti economici e servizi alle famiglie, per limitare gli oneri connessi con la cura dei figli.

Vengono stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, **dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale**.



Esso si materializzerà sotto forma di un **contributo mensile** destinato ai genitori, **da dividersi tra i due in parti uguali**, (o a chi esercita la **potestà genitoriale**) sottoforma di denaro o credito da utilizzare in compensazione con i debiti d'imposta.

**L'assegno unico prevede che ogni famiglia, a partire da luglio 2021, riceva:**

**per ciascun figlio, dal 7° mese di gravidanza e fino al 21° anno di età**

**un assegno mensile, che dovrebbe essere compreso tra i 200 e i 250 euro,**

**con una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo.**



**ATTENZIONE!** - Nel caso di **figli disabili** l'assegno universale prevede una **maggiorazione** tra il 30% ed il 50% e sarà esteso per tutta l'arco della loro vita.

I **beneficiari** dell'assegno unico saranno:

**tutti i genitori italiani**, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, di lavoro o di ricerca, residenti in Italia da almeno due anni anche non continuativi



**con figli a carico under 21** (soglia che si potrebbe innalzare a 25 anni per famiglie con redditi bassi e con figli che frequentano l'università).



**NOTA BENE** - Si ricorda che il nuovo limite reddituale per i figli a carico, dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, è elevato a **4.000 euro**. Resta fermo il precedente limite di 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri soggetti (coniuge o altri familiari) che hanno le condizioni per essere considerati a carico.

Il sostegno sarà previsto:

non solo per i **lavoratori dipendenti, pubblici e privati,**



ma anche per gli **autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati e gli incapienti.**



**ATTENZIONE!** - Il bonus figli non concorrerà alla formazione del reddito complessivo e né ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito.

Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, già presente nella Legge di bilancio 2020, viene incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.



**NOTA BENE** - L'assegno di natalità viene comunque rinnovato per il 2021, ma gradualmente verranno sostituite tutte le precedenti misure ( bonus mamma di 800 euro; detrazioni per figli a carico, ecc.).

## 2. Ulteriore detrazione di lavoro dipendente dal 2021

Prima ancora di essere pubblicata in G.U., la Legge di bilancio 2021 è stata corretta; con un apposito D.L. approvato il 30 dicembre 2020, è stato, infatti, riscritto il comma 8 che contiene la proroga del cuneo fiscale al 2021.



In sostanza, è stata rivista l'ulteriore detrazione prevista per i soggetti con redditi da 28.000 a 40.000 euro. La correzione si è resa necessaria a causa di una "svista" del Legislatore che rischiava di creare anche problemi con le coperture di bilancio.



**INFORMA** - Tale ulteriore detrazione aveva un ambito temporale limitato al secondo semestre 2020. Il Legislatore, quindi, al fine di estendere l'ambito temporale di applicazione dell'ulteriore detrazione, con la Legge di bilancio 2021 ha ritoccato la norma. E lo ha fatto riscrivendo il comma 2 del predetto articolo 2, eliminando, semplicemente, il riferimento *al 31 dicembre 2020*. Pertanto, sulla base della modifica l'ulteriore detrazione rischiava di rimanere ferma agli importi di 480 euro, mentre il bonus per i lavoratori con redditi bassi dal 2021 veniva raddoppiato.

Di fatto, nel disporre che l'ulteriore detrazione compete anche negli anni successivi al 2020,, non si era tenuto conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre.


### 2.1 La norma originaria

Il "Bonus 80 euro", introdotto dal DL n. 66 del 24 aprile 2014 per il solo periodo di imposta 2014, prevedeva un credito di **euro 640 complessivi**, da riconoscere ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, fosse di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.



Tale misura è stata poi confermata dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-13 e 15, legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha reso **strutturale il Bonus fiscale** a partire dal 2015 riconoscendo, agli aventi diritto, un importo complessivo pari, nella sua misura massima, **a 960 euro annuali**.

Dal 1° luglio 2020, il DL 3/2020 ha riscritto la disciplina del “Bonus 80 euro”:



<p><b>Trattamento integrativo</b></p>	<p>Rimodulazione del bonus Irpef; riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.</p> <p>Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a <b>600 euro</b> per il 2020 e <b>1.200 euro</b> per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario <u>non è superiore a 28.000 euro</u>.</p>
<p><b>Ulteriore detrazione fiscale</b></p>	<p>Riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una <b>ulteriore detrazione fiscale</b> ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con <u>reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro</u>. L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.</p>

## 2.2 Il trattamento integrativo

Il **trattamento integrativo** costituisce una misura di carattere strutturale, mentre l'ulteriore detrazione fiscale rappresenta fino al 31.12.2020 una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

<p><b>Trattamento integrativo</b></p>	<p><b>CONDIZIONI DA VERIFICARE PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipologia di reddito prodotto;</li> <li>• sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;</li> <li>• importo del reddito complessivo.</li> </ul>
---------------------------------------	--

	<p><b>Beneficiari potenziali del trattamento integrativo</b> sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai redditi di lavoro dipendente;</li> <li>• dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;</li> <li>○ le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;</li> <li>○ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;</li> <li>○ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>○ remunerazioni dei sacerdoti;</li> <li>○ le prestazioni pensionistiche comunque erogate;</li> <li>○ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.</li> </ul> </li> </ul> <p>I contribuenti titolari di tali redditi devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.</p>
<p><b>Chiarimenti forniti dalla CM 29/E/2020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa;</li> <li>• il reddito di lavoro dipendente assoggettato all'imposta sostitutiva del 10%, quale premio di risultato, deve comunque essere <b>sommato ai redditi tassati in via ordinaria</b> per la verifica della "<u>capienza</u>" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.</li> </ul> <p>Ai fini della determinazione del <b>reddito complessivo</b> per verificare la spettanza del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve essere considerato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> e delle relative pertinenze,</li> <li>• mentre rilevano i redditi assoggettati alla <b>cedolare secca sulle locazioni</b></li> <li>• sono rilevanti la <b>quota esente</b> dei redditi dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati,</li> <li>• nonché i redditi assoggettati al <b>regime forfetario</b> di cui alla L. 190/2014.</li> </ul>



**ATTENZIONE!** - Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, entrambe le misure fiscali vengono **riconosciute dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi**. Pertanto, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.



**NOVITÀ** - La Legge di Bilancio 2021 dispone ora **la messa a regime della misura agevolativa dell'ulteriore detrazione**, prevista dall'articolo 2 del DL 3/2020 del 05.02.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, stabilendo che "2. *Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.*".

## 2.3 Ulteriore detrazione

Se il trattamento integrativo è nato, infatti, come misura strutturale, l'ulteriore detrazione rivestiva, invece, carattere temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Ora è vigente dal 01.07.2020 sino a revoca.

<p><b>Ulteriore detrazione</b></p>	<p><b>Potenziali beneficiari</b> della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dalle medesime tipologie di reddito che consentono di accedere al trattamento integrativo, e quindi i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai redditi di lavoro dipendente;</li> <li>• dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;</li> <li>○ le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;</li> <li>○ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;</li> <li>○ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>○ remunerazioni dei sacerdoti;</li> <li>○ le prestazioni pensionistiche comunque erogate;</li> <li>○ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ai fini dell'utilizzo dell'ulteriore detrazione, inoltre, è necessario che il contribuente abbia una "capienza" in termini di imposta e, in caso di "capienza" parziale dell'imposta lorda, il beneficio spetta entro tale limite.</p> <p>Sono, pertanto, <b>esclusi</b> dall'ulteriore detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati sopra;</li> <li>• i contribuenti con imposta lorda non "capiente";</li> <li>• i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo inferiore o pari a 28.000 euro ovvero superiore a 40.000.</li> </ul>
<p><b>Chiarimenti forniti dalla CM 29/E/2020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 <u>superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro.</u></li> </ul> <p>Resto fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro trova applicazione il trattamento integrativo.</p> <p>Per espressa previsione normativa, anche ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;</li> <li>• al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.</li> </ul> <p>Anche per la verifica della spettanza dell'ulteriore detrazione fiscale vale quanto precisato, riguardo alla rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e ai redditi assoggettati al regime forfetario ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per la verifica della spettanza del trattamento integrativo.</p>

<b>Calcolo</b>	L'ammontare della detrazione è determinata secondo lo schema indicato nella seguente tabella:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Reddito (euro)</th> <th style="text-align: center;">Ulteriore detrazione (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre 28.000 fino a 35.000</td> <td><math>480 + [120 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]</math></td> </tr> <tr> <td>Oltre 35.000 fino a 40.000</td> <td><math>480 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000</math></td> </tr> </tbody> </table>	Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)	Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + [120 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$	Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$
	Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)					
	Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + [120 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$					
Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$						
<b>Esempio</b> Ad un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 32.000 euro, spetta una ulteriore detrazione annua di importo pari a 531,43 euro. In caso di reddito complessivo, ad esempio, di 36.000 euro il lavoratore avrà invece diritto ad una ulteriore detrazione di importo pari a 384,00 euro.							
<b>NOTA BENE</b> - Entrambi i benefici devono inoltre essere <b>rapportati al "periodo effettivo di lavoro"</b> , considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto da 184 giorni. L'importo delle predette misure agevolative per il 2020 deve essere pertanto determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.							
<b>Esempio</b> Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020, al lavoratore spetterà il trattamento integrativo per un importo pari ad euro 300, essendo 92 i giorni lavorati nel secondo semestre 2020 ( $600 / 184 * 92$ ).							
<b>Legge di Bilancio 2021 e DL correttivo</b>	Il decreto correttivo lascia intatta la norma valida <u>dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020</u> come sopra riportata, ma sostituendo integralmente il comma 2 del predetto articolo 2 stabilisce che <u>l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>960 euro</b>, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</li> <li>• <b>960 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</li> </ul> In definitiva, così come previsto per il bonus per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, <u>anche per coloro i quali si ritrovano nel range reddituale 28.000-40.000 euro le misure base della detrazione sono raddoppiate dal 1° gennaio 2021.</u>						

Operativamente, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale vengono riconosciuti direttamente dai sostituti d'imposta, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone la spettanza **in sede di conguaglio**. I sostituti d'imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale **in base alle informazioni in loro possesso**.

I sostituti d'imposta dovranno mettere in atto le opportune verifiche, quali:

- calcolo del reddito previsionale e delle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l'anno,
- esistenza di redditi ulteriori che derivino da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento, in base ai dati comunicati da parte del lavoratore.



I sostituti d'imposta recuperano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante **l'istituto della compensazione nel modello F24**, senza applicare il limite annuo di crediti compensabili, utilizzando il **codice tributo "1701"** (Re n. 35/E/2020).



**ATTENZIONE!** - Qualora, in sede di conguaglio, il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d'imposta devono provvedere al recupero del relativo importo; se l'importo da recuperare **fosse superiore a 60 euro**, il recupero va effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Qualora il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire **in sede di dichiarazione dei redditi**, eventualmente anche in forma rateizzata.


I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo o all'ulteriore detrazione fiscale, ma le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici), potranno richiedere i benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento, secondo le modalità che saranno specificate nei modelli.



**ATTENZIONE!** - Per il 2020 sussiste la **coesistenza del bonus Irpef con il trattamento integrativo o con l'ulteriore detrazione fiscale**, in quanto il primo è in vigore fino al 30 giugno 2020, mentre le due misure fiscali entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2020. La Legge di Bilancio 2021 rende strutturale anche l'ulteriore detrazione.

### 3. Incentivo occupazione giovani

Il comma 10 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021 riconosce l'**esonero contributivo** (nello specifico quello di cui all'articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205):



**NOTA BENE** - Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### 3.1 Esonero assunzioni al sud

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle **regioni del sud Italia**, in un'ottica di incentivo all'occupazione in questi territori: sono così coinvolte le regioni:

- ✓ Abruzzo,
- ✓ Molise,
- ✓ Campania,
- ✓ Basilicata,
- ✓ Sicilia,
- ✓ Puglia,
- ✓ Calabria
- ✓ e Sardegna.



**ATTENZIONE!** - In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** o a **licenziamenti collettivi**, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttive.

Il comma 13 prevede che le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.



**NOTA BENE** - Tale sgravio **è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.**

#### 4. Esonero contributivo per le donne

Il comma 16 della Legge di Bilancio 2021 dispone uno sgravio contributivo per le donne assunte nel biennio 2021-2022.

L'esonero contributivo previsto è quello di cui all'articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e spetta per le assunzioni di:



**OSSERVA** - Le assunzioni devono però comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra:

- ↘ il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese
- ↘ ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.



**NOTA BENE** - Al fine del calcolo di questa quota dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.


L'incremento della base occupazionale va considerato nel complesso dell'attività economica aziendale, dunque al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.



**NOTA BENE** - L'agevolazione dovrà essere **autorizzata dalla Commissione europea**.

## 5. Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti

Il comma 20 prevede, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, l'istituzione del **Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare **l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti**:



Sono **esclusi** dall'esonero i **premi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**).

Con uno o più DM del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (02.03.2021), verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.



**ATTENZIONE!** - Sono **esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali** i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 22.

Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



**NOTA BENE** - Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

## 6. Sostegno alle lavoratrici madri dopo il parto

Il comma 23 prevede un sostegno alle madri lavoratrici. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **per l'anno 2021**, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al **sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese** per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.



Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, verranno definite le modalità di attribuzione delle risorse stanziare.

## 7. Esonero contributivo per gli sportivi dilettanti

La riforma del lavoro sportivo, che è in corso di definizione, contiene una **disciplina transitoria** che applica, in modo gradualistico, i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Nello specifico, al comma 34 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021, viene previsto:

**a**

**per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS** di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, **un'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva** per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 10%;

**b**

**per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** o che svolgono prestazioni autonome **occasionalmente**, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, **l'aliquota contributiva pensionistica** e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita:

- per l'anno 2021, al 20%;
- per l'anno 2022, al 24%;
- per l'anno 2023, al 30%;
- per l'anno 2024, al 33%.

**c**

**per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari:

- per l'anno 2021, al 15%;
- per l'anno 2022, al 20%;
- per l'anno 2023, al 22%;
- per l'anno 2024, al 25%.

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma viene istituito un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo. La dotazione è di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.



**INFORMA** - **L'esonero è cumulabile** (comma 35) con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

## 8. Sospensione versamenti enti sportivi

Il comma 36 prevede che:

le federazioni sportive nazionali,

gli enti di promozione sportiva

e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (ASD e SSD)

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a i termini relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c i termini dei versamenti relativi **all'imposta sul valore aggiunto** in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d i termini relativi ai **versamenti delle imposte sui redditi** in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

→ in un'unica soluzione **entro il 30 maggio 2021**

→ o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate** mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata **entro il 30 maggio 2021**.

I versamenti relativi ai mesi di **dicembre degli anni 2021 e 2022** devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## 9. Modifiche alla fiscalità dei ristorni

In base alla normativa vigente in materia di **cooperative**, sono definiti "ristorni":

**le somme ripartite tra i soci:**

- sotto forma di **restituzione di una parte del prezzo** dei beni e servizi acquistati
- o di **maggiore compenso per i conferimenti effettuati**.

Nell'ambito della disciplina delle società cooperative, dunque, i ristorni costituiscono la **forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico**, rappresentando una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria.

Essi sono attribuiti ai soci in **proporzione agli scambi mutualistici** intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono:

un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio



cooperative di lavoro, di produttori

o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio



cooperative di consumo.

### 9.1 Detassazione in caso di destinazione ad aumento del capitale sociale



L'articolo 6, comma 2, del DL 15 aprile 2002, n. 63 (convertito dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112), prevede che le somme a titolo di ristorno in favore dei soci, che sono destinate ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, **non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci**.

Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione ad aumento della quota del capitale sociale detenuta dai soci, sono assoggettate a **ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 26%**, nei confronti dei soci-persone fisiche all'atto del relativo rimborso.



**NOVITÀ** - La disposizione introdotta dall'art. 1, comma 42 della legge di Bilancio 2021 prevede che, sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa), la **cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta**, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.



**ATTENZIONE!** - Tra i **soci persone fisiche** non sono compresi gli imprenditori, di cui all'articolo 65, comma 1, del Tuir, cioè che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché i detentori di partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir.

La facoltà si esercita con il **versamento della ritenuta**, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare, in cui è avvenuta la delibera assembleare.



**NOTA BENE** - La **ritenuta del 12,50%** può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

## 10. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli ENC

La Legge di Bilancio 2021 intende **attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali** (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), o da una **stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali** (di cui alla lettera d), del Tuir)) i quali attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).



Con la legge di Bilancio 2021, si prevede **l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.**

L'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il **ruolo sussidiario** svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune **condizioni**:



gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 1);



tali attività devono essere svolte in determinati **settori** (comma 2);

I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale sono i seguenti:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- d) arte, attività e beni culturali.



**OSSERVA** - I beneficiari dell'agevolazione devono di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti (comma 3).

L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una **riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente**.



**NOTA BENE** - Sono **esclusi dall'agevolazione** gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis, comma 1, del Tuir.

Il comma 4 stabilisce, infine, che le **fondazioni** di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito **fondo destinato all'attività istituzionale**.

## 11. Proroghe dei bonus edili

Tutte le **detrazioni "edilizie"** in scadenza al 31 dicembre 2020 vengono **prorogate al 2021**. Il Governo con la Legge di bilancio, infatti, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2021:

- delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti nella misura del 50% e 65% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica (c.d. "**ecobonus**");
- della detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. "**bonus facciate**");
- della maggiore detrazione IRPEF al 50% (in luogo di quella al 36%) delle spese sostenute per interventi di **recupero del patrimonio edilizio**;
- della detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati (c.d. "**bonus mobili**");
- della detrazione IRPEF al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili (c.d. "**bonus verde**").

Legge di Bilancio 2021	Agevolazione prorogata	Spese sostenute
<b>Art.1, commi da 58 a 60 e 76</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ECO-BONUS</li> <li>→ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</li> <li>→ BONUS MOBILI</li> <li>→ BONUS FACCIATE</li> <li>→ BONUS VERDE</li> </ul>	<b>2021</b>



**NOVITÀ-** Il comma 58 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute:

- per interventi di **riqualificazione energetica** (comprese quelle per l'acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti),
- nonché per **interventi di ristrutturazione edilizia**
- e per l'**acquisto di mobili di arredo** e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Un'ulteriore novità che riguarda il bonus mobili è che **viene elevato a 16.000 euro** l'importo massimo della spesa su cui calcolare il beneficio fiscale.

Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto **bonus facciate**).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al comma 2-bis, le parole: "nell'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2021";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al comma 2, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020", le parole: "anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2021", le parole: "anno 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anno 2020" e le parole: "nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2021".

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".



**NOTA BENE** - Dalla proroga fino al 31 dicembre 2021, previsto dal comma 1 dell'art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di recupero edilizio consegue anche la **proroga al 31 dicembre 2021** della detrazione IRPEF spettante agli **acquirenti di unità immobiliari site in edifici interamente ristrutturati dalle imprese**, di cui all'art. 16-bis comma 3 del TUIR (CM 18 settembre 2013 n. 29 (§ 2.1) e CM 31 maggio 2019 n.13).

Non sono necessari ulteriori rinvii, invece, per il c.d. "sisma bonus" (commi da 1-bis dell'art. 16 del DL 63/2013) e per il **"superbonus" del 110%** (art. 119 del DL 34/2020), **già operativi sino al 31 dicembre 2021**.

### PROROGA DEL BONUS MOBILI (Art. 16, comma 2, del DL 4 giugno 2013 n. 63)

#### Aspetti generali

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di recupero (cosiddetto "bonus mobili").

La detrazione, introdotta dall'art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, da ultimo, prorogata dall'art. 1, comma 67, lett. b), numero 2, della legge n. 145 del 2018.

La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all'intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

#### Condizioni per usufruire della detrazione

La detrazione è collegata agli interventi:

- ✓ di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- ✓ di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ✓ di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ✓ di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ✓ necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,

ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- ✓ di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.2).

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l'installazione di una **stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.1),
- **l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione** invernale e estiva a pompa di calore;
- la **sostituzione della caldaia**, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento (CM 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5).

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su **parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.2). Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: - la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.2); - gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (Circolare 14.05.2014 n. 10, risposta 7.1).

**Il collegamento tra l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso.**

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (CM 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.4).

Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

**Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che i lavori siano stati già avviati.

La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (CM 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.3).

Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La **data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio** potrà essere comprovata:

- ✓ dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

- ✓ dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ✓ ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011).

La detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Pertanto, nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, la detrazione per l'acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5).

#### Tipologie di beni agevolabili

L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di: –mobili; –grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l'etichetta energetica). Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.4 e Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.5).

Ad es. tra i "mobili" agevolabili rientrano: **letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione** in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

**Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.**

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni e lavasciuga), se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.

L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, è necessario fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

- ✓ Grandi apparecchi di refrigerazione
- ✓ Frigoriferi
- ✓ Congelatori
- ✓ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- ✓ Lavatrici
- ✓ Lavasciuga e Asciugatrici
- ✓ Lavastoviglie
- ✓ Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- ✓ Stufe elettriche
- ✓ Piastre riscaldanti elettriche
- ✓ Forni e Forni a microonde
- ✓ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
- ✓ Apparecchi elettrici di riscaldamento
- ✓ Radiatori elettrici

- ✓ Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi •Ventilatori elettrici
- ✓ Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- ✓ Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.4).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un **importo massimo di euro 10.000**, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 31.12.2020.

**Dal 2021 tale limite è elevato a 16.000 euro.**

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento (CM 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.5). Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l'ammontare complessivo di euro 10.000 doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso **dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016**, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che avessero interessato la stessa unità immobiliare (CM 21.05.2014 n. 11, risposta 5.7).

Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2017 si doveva tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell'anno 2016 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

Considerato che le nuove disposizioni individuano un diverso arco temporale di effettuazione dei lavori edilizi collegati all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nell'ipotesi in cui siano stati acquistati mobili ed elettrodomestici in connessione con lavori effettuati ad esempio nel 2014 e, a fronte di nuovi/ulteriori lavori, anche sullo stesso immobile, effettuati nell'anno 2016 siano stati acquistati altri mobili ed elettrodomestici, nel calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione non si deve tenere conto delle spese già sostenute per le quali si è già fruito della detrazione.

Pertanto, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2021, si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di euro 16.000, delle eventuali spese sostenute nell'anno 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell'anno 2021 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2020 che non sono continuati nel 2021.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.2).

Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6). Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione

oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio. Modalità di pagamento Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti dovevano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.6).

E' consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7, paragrafo 2.4). La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

- nel caso del bonifico, al momento dell'effettuazione dello stesso;
- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di pagamento tramite finanziamento, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4).

#### **Documentazione da controllare e conservare**

Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.6).

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.4).

Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

#### **Trasmissione all'Enea dei dati relativi all'acquisto di elettrodomestici**

L'articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Considerato che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.

Per la trasmissione dei dati per l'anno 2018, c'è stata una proroga sino al 1° aprile 2019.

Con RM n. 46/E del 18 aprile 2019, è stato chiarito, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva

trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento.

#### Tipologia Documenti

Spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+, A per i forni e lavasciuga) per i quali sia prevista l'etichetta energetica:

- ✓ Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell'acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia una riconducibilità al titolare del bancomat, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati -Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell'elettrodomestico se previsto l'obbligo dell'etichetta o, in caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso)
- ✓ Ricevute dei bonifici
- ✓ Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat e relativa documentazione di addebito sul conto corrente
- ✓ Autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
- ✓ Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

### PROROGA DEL BONUS FACCIATE (Art. 1, commi 219-224, L. 160/2019)

#### Aspetti generali

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irppef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna degli edifici esistenti**, anche strumentali.

Sono inclusi anche gli **interventi** di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle **zone A e B**, come individuate dal DM n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella **misura del 90% delle spese documentate**, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione va ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

#### Documentazione da controllare e conservare

COMUNICARE ALL'ENEA (solo per interventi di efficienza energetica)

presentare comunicazione preventiva all'Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri

- riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e, per i lavori effettuati dal detentore (ad esclusione di quelli di efficienza energetica), gli estremi di registrazione dell'atto

**11.1 Proroga del bonus verde**

Il comma 58 della Legge di Bilancio 2021 dispone la **proroga per l'anno 2021** delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto **bonus verde**).

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021».

**Anche per il 2021**, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.



**NOTA BENE** - Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella **rivalificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente**. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia (CM 8/E/2019).

**Bonus verde (Art. 1, commi da 12 a 15 della legge n. 205 del 2017)**

**Aspetti generali**

L' articolo 1, commi da 12 a 15, della Legge di bilancio 2018, ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36 % delle spese documentate sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione spetta ai contribuenti che **possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile** sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni** esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

### Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale.

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento.

Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. In caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5000 euro per ciascuna unità immobiliare.

### ESEMPIO

Il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

La detrazione va **ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo**.

Se gli interventi di "sistemazione a verde" e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

La detrazione è **cumulabile** con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella misura del 50 per cento. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

### Modalità di pagamento

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

Al fine di poter fruire della detrazione nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

### Documentazione da controllare e conservare

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

- Documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni:
  - ✓ assegni bancari, postali o circolari non trasferibili
  - ✓ o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancario o postale
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
- Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
- In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta -In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

## 12. Bonus idrico

Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un **"bonus idrico"** pari a **1.000 euro**, per la **sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

Le modalità e i termini per l'erogazione saranno definiti da un apposito **decreto, da pubblicare entro il 02.03.2021**.

BONUS IDRICO (art.1, comma 62, L. 178/2020)
Beneficiari
<b>Persone fisiche residenti</b>
Spese agevolabili
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto</b></li> </ul> <p><b>NOTA BENE</b> - Con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>La fornitura e l'installazione di apparecchi di rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua</b></li> </ul> <p><b>NOTA BENE</b> - Installazione di rubinetteria e miscelatori, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.</p>

<b>Immobili</b>
Esistenti e parti di edifici esistenti o singole unità
<b>Importo del bonus</b>
<b>1.000 euro</b>
<b>Utilizzo</b>
<b>Entro IL 31.12.2021</b>
<b>Tassazione</b>
<b>Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.</b>


### 13. Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica

Viene previsto:



## 14. E-commerce per le imprese agricole

Il credito d'imposta:



## 15. Credito d'imposta "Pir Pmi"

Viene riconosciuto un credito d'imposta per le **perdite derivanti dai Pir** (strumenti di risparmio gestito finalizzati ad aumentare gli investimenti nelle imprese italiane) detenuti da almeno 5 anni.

Il credito d'imposta non può eccedere il 20% delle somme investite.

## 16. Esonero prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo

È previsto l'**esonero dalla prima rata Imu 2021** per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

## 17. Imu e Tari per i soggetti non residenti titolari di pensione

**Dall'anno 2021** è ridotta alla metà l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia da soggetti non residenti che siano titolari di pensione. La Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## 18. Nuove modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati

La Legge di bilancio 2021 interviene nuovamente sul regime dei lavoratori impatriati, riconoscendo **l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime di favore "ordinario"**.

## 19. Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

Con il comma 84, art.1 della Legge di Bilancio 2021, vengono modificate le disposizioni per **l'accesso ai contratti di sviluppo**, previsti dall'articolo 3, comma 4-bis, del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Lo scopo è quello di:

- sostenere il settore del **turismo**, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese
- e di **contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale**,
- nonché di **favorire la crescita della catena economica** e l'integrazione settoriale.



**INFORMA** - Il **Contratto di sviluppo**, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 43 del DL 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.



La normativa attualmente in vigore (DM 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

- ✓ **programmi di sviluppo industriali**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- ✓ **programmi di sviluppo per la tutela ambientale**;
- ✓ **programmi di sviluppo di attività turistiche** che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.



**OSSERVA** - L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere (fino al 31.12.2020) inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Con DM 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il DM 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014.

### 19.1 Soggetto gestore

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

### 19.2 A chi si rivolge

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da **una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione**. Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete** di cui all'art. 3, comma 4-ter, del DL 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

<b>soggetto proponente</b>	→	ovvero l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
<b>imprese aderenti</b>	→	ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l'importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.



**INFORMA** - Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

### 19.3 Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle **seguenti forme**, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa

L'entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base:

- della tipologia di progetto,
- dalla localizzazione dell'iniziativa
- e dalla dimensione di impresa,

Fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

### 19.4 Come funziona

La procedura è attivabile **su istanza delle imprese proponenti**. Le istanze di accesso devono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell'Agenzia.

**Le imprese finora aderenti**

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano **Patuanelli** ha firmato:

- a dicembre 2020, due decreti che autorizzano un Accordo per l'innovazione con il Gruppo **Salvatore Ferragamo S.P.A.**, che coinvolge la Regione Toscana, e un Accordo di sviluppo con l'azienda **Sterilgarda Alimenti S.P.A.**, che coinvolge la Regione Lombardia;
- a novembre 2020, i progetti autorizzati con gli Accordi di programma e sviluppo hanno riguardato:
  - la riqualificazione e l'ampliamento di un complesso turistico attualmente dismesso, comprendente anche un centro termale, presentato da Russit Srl, da realizzare nel comune di Latronico (Basilicata).
  - l'aumento della capacità produttiva e il miglioramento della logistica aziendale coerentemente con il Piano Industria 4.0, presentato dalla Rovagnati Spa, da realizzare nei siti produttivi di Biassono (Lombardia), Felino (Emilia-Romagna) e Villasanta (Lombardia).
  - l'aumento della capacità produttiva aziendale attraverso l'acquisto, in ottica Industria 4.0, di nuovi macchinari, impianti e software, nonché attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati. Il progetto, presentato da Casa Vinicola Botter Carlo e C. Spa, sarà realizzato nel sito produttivo di Fossalta di Piave (Veneto).
- I progetti di ricerca e sviluppo autorizzati con gli Accordi per l'innovazione hanno riguardato:
  - tecnologie orientate al potenziamento dell'assistenza verso soggetti fragili (anziani e pazienti cronici), attraverso la convergenza operativa tra intelligenza artificiale, robotica, domotica, sensoristica biometrica. Si tratta del progetto FOCAAL - Fog Computing in Ambient Assisted Living presentato da Exprivia Spa, da realizzare nei siti produttivi di Ancona, Conversano, Lecce, Molfetta, San Giovanni Rotondo e Roma;
  - tecnologie per lo screening 2.0 dei tumori presentato da Exosomics Siena Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Toscana;
  - tecnologie per l'integrazione della genomica con parametri biochimici ed ecografici per la predizione del fallimento ovarico precoce presentato da Merck Serono Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Puglia;
  - tecnologie medicali innovative per prevenire le fratture presentato da Echolight Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio e in Puglia;
  - formulazioni innovative di nano-particelle somministrate per via inalatoria per la prevenzione ed il trattamento del danno ossidativo polmonare presentato da Zambon Spa, da realizzare nei siti produttivi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  - una famiglia di elettromandri innovativi basati sul concetto di Zero Defect Manufacturing presentato da HSD Spa, da realizzare nei siti produttivi nel Lazio, Marche e Umbria;
  - tecnologie automatizzate di produzione di una nuova famiglia di armi ad uso sportivo presentato da Benelli Armi Spa e Palazzoli Spa, da realizzare nei siti produttivi in Lombardia e nelle Marche;
  - un opificio digitale e un ecosistema Smart Manufacturing presentato da Wartsila Italia Spa, da realizzare nei siti produttivi in Friuli Venezia Giulia;
  - tecnologie per la convergenza tra Industria 4.0 e ciclo idrico integrato presentato da Etna Hitech Spa, da realizzare nei siti produttivi in Sicilia;
  - innovativi prodotti da forno e funzionali ottenuti con inedite soluzioni tecnologiche e di ricetta presentato da Colussi Spa, da realizzare nei siti produttivi in Umbria;

- la qualità e l'innovazione nei processi produttivi e nei prodotti presentato da Gelco Srl, da realizzare nei siti produttivi di Castellalto (Abruzzo);
- nuove tecnologie di trasformazione, packaging e conservazione di prodotti alimentari, da forno e lattiero caseari presentato da Newlat Food Spa, da realizzare nei siti produttivi in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana;
- miglioramenti della tracciabilità dell'arancia, dal campo alla spremuta presentato da Etna Hitech S.C.P.A., da realizzare nei siti produttivi in Sicilia.



**NOVITÀ** - La **soglia di accesso ai contratti di sviluppo** pari a 20 milioni di euro viene ridotta dalla legge di Bilancio 2021 a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro.

I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente **l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** possono essere accompagnati da:




Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni.

## 20. Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”

La misura “**Beni strumentali - Nuova Sabatini**” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il **sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI)**, attraverso il sostegno per:



In particolare, a fronte della concessione di un **finanziamento ordinario (bancario o in leasing)** per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.



**La Legge di Bilancio 2021** è volta a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – **estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione** ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

➔ Ciò in un’ottica di potenziamento dell’efficienza, rapidità, semplificazione.

Fra l’altro, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni “Nuova Sabatini” e il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale.

Pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni, **già oggi, riguarda la larga parte dell’operatività della misura agevolativa** ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.



**OSSERVA** - È importante precisare che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; il Ministero viene così rassicurato dal fatto che eroga il contributo, comunque, solo dopo che l’impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

## 21. Fondo impresa femminile

La disposizione contenuta nel comma 97 (art.1) della Legge di Bilancio 2021 istituisce un **Fondo a sostegno dell’impresa femminile**, con dotazione da 20 milioni di euro per il 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere:

**a**

interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;

### Gli interventi possono prevedere:

- a) **contributi a fondo perduto** per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
- b) **finanziamenti a tasso zero**, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
- c) **incentivi** per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta per cento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
- d) **percorsi di assistenza tecnico-gestionale**, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
- e) **investimenti nel capitale**, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato DL n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.

**b**

programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

**c**

programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

**Gli interventi di cui alle lett. b) e c) possono prevedere:**

- a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
- b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
- c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;
- d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
- e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati.

Viene, inoltre, istituito, presso il MISE, il **Comitato Impresa Donna** con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa.



**INFORMA** - La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

## 22. Fondo per le imprese creative

Le **industrie creative** sono uno dei fenomeni più caratterizzanti le politiche industriali di questo tempo. Esse si riferiscono ad un vero e proprio **'meta settore'** che riunisce ambiti che vanno:

- ↳ dal *design*,
- ↳ all'architettura,
- ↳ al teatro,
- ↳ alla moda,
- ↳ al cinema,
- ↳ alla comunicazione
- ↳ e alla pubblicità,
- ↳ alla radio e televisione
- ↳ sino al software e altro.



**INFORMA** - Un settore della massima importanza dal punto di vista economico con un valore stimato di 92 miliardi di Euro – il 6.1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese – e un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone. Un grande settore dell'economia, quindi, fortemente connesso al *Made in Italy*, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.



La norma dell'art.1, comma 109 della Legge di Bilancio 2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il **Fondo PMI Creative**. Che ha l'obiettivo di:

- sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Il Fondo è destinato alla **copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale** in tale settore. La dotazione del Fondo è di 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.



**NOTA BENE** - Verrà demandata ad un decreto *ad hoc* del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei **criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri** per la concessione dei finanziamenti.

Il decreto stabilirà:

- a) la ripartizione delle risorse tra gli interventi;
- b) l'individuazione dei codici ATECO interessati dall'ambito di applicazione dell'articolo
- c) le modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) la definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) le ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

## 23. Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy

Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera:

- ↳ del sistema delle piccole e medie imprese del **settore aeronautico nazionale**,
- ↳ **della chimica verde**
- ↳ **nonché della componentistica per la mobilità elettrica**
- ↳ **e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

La disposizione del comma 124 della legge di Bilancio 2021 istituisce il **Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico**. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali:

- fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica;
- e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI.

Con futuro decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

## 24. Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata



Il comma 127, art.1 della Legge di Bilancio 2021 incrementa il **Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata**. Per assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, infatti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.

Tale incremento confluisce in un'apposita **sezione del Fondo per la crescita sostenibile**, di cui all'articolo 23 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per **l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese**, di cui al medesimo comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.

### 24.1 Imprese beneficiarie

Le **potenziali beneficiarie** sono le imprese che sono state **sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata**:

- nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
- nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1 del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

Più nel dettaglio, i soggetti beneficiari delle agevolazioni nazionali sono le **imprese di qualunque dimensione**, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, e che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- ✓ imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;
- ✓ imprese che **hanno acquistato o affittato** imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
- ✓ **cooperative sociali assegnatarie** di beni immobili confiscati;
- ✓ **cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata** affittuarie o cessionarie di beni aziendali confiscati.

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- ✓ **sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;**
- ✓ **non sono in stato di scioglimento o liquidazione** e non sono sottoposte a **procedure concorsuali** per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.
- ✓ avere un **rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo di bilancio non inferiore al 5%** con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalle dichiarazioni dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
- ✓ **avere un flusso di cassa (cash flow) non inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto** e degli altri finanziamenti già erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda; le capacità di rimborso sono valutate su tre bilanci previsionali; deve essere presentato dall'impresa business plan triennale.



**NOTA BENE** - Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che abbiano **ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea.

## 24.2 Soggetto delegato


Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso alle risorse della Sezione del Fondo di garanzia è richiesto **dall'amministratore giudiziario**, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies del codice antimafia.

**24.3 Fondo 2020 ancora capiente**

Vi è da dire che il Fondo del 2020, pari a 28 milioni di euro, risulta ancora capiente per ulteriori domande: € 14.190.300 erano ancora disponibili al 17 novembre 2020.

**Fondi disponibili – Novembre 2020**


**Stanziamiento: € 28.000.000,00**



Per le piccole e medie imprese ubicate nella Regione Siciliana sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro, di cui € 7.780.385 erano ancora disponibili al 17 novembre 2020.

**Fondi disponibili (esclusivamente per Regione Siciliana) – Novembre 2020**

**Stanziamiento: € 20.000.000,00**



I termini per la presentazione delle domande sono, infatti, ancora aperti. I termini verranno chiusi dal Ministero dello Sviluppo Economico - con comunicazione sul sito del Min. Sviluppo Economico – solo in caso di esaurimento delle risorse.

L'agevolazione consiste in un **finanziamento del Ministero**:

- ✓ a tasso zero;
- ✓ di importo **non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000**;
- ✓ di durata compresa tra i tre e i quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni;
- ✓ **senza alcuna forma di garanzia** né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa;
- ✓ erogato alle imprese beneficiarie in due quote se si tratta di finanziamenti per liquidità (fabbisogno finanziario) o in tre quote di un terzo ciascuna se si tratta di finanziamenti a fronte di investimenti (a stato avanzamento lavori);
- ✓ concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti "de minimis" n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

#### 24.4 Programmi ammissibili

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di durata biennale relativi a:

<b>fabbisogno finanziario</b>	→	determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione;
<b>investimenti produttivi</b>	→	per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, finalizzati alla tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare.

Il decreto direttoriale 6 agosto 2020, definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sequestrate o confiscate sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato.

#### 24.5 Presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 d.lgs. n. 123/98.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all'indirizzo <https://agevolazionidgiai.invitalia.it> - sezione "Accoglienza Istanze DGIAI".

La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da "Accoglienza Istanze DGIAI".

Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni sono riscontrati nel Registro delle imprese già in fase di compilazione della domanda.

## 25. Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e IAP ed esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari



### Novità – proroga dell'esonero contributivo

Il comma 33, art.1 della Legge di Bilancio 2021 dispone la **proroga per l'anno 2021** della previsione di cui all'articolo 1, comma 503, della Legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) prevedendo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei:

- ↳ coltivatori diretti
- ↳ e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004,

**con età inferiore a quarant'anni.**

### L'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2020 (Circolare INPS n.72 del 09.06.2020)

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 503, ha previsto un **nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**.

Tale incentivo ha come beneficiari:

- ✓ i coltivatori diretti (CD)
- ✓ e gli imprenditori agricoli professionali (IAP)
- ✓ con età inferiore a quaranta anni,
- ✓ che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

L'incentivo prevede **l'esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell'assicurazione** generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Per espressa previsione della norma, **l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente** ed è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

### Destinatari del beneficio

L'esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

- ✓ **abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020
- ✓ e che **non abbiano compiuto 40 anni d'età** alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

### Misura e durata dell'esonero

Il beneficio, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal **versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale** di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione:

- ↳ il **contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoltori autonomi;
- ↳ il **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

**NOTA BENE** - Il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l'intero nucleo familiare o solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

### Compatibilità con altri benefici

Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'esonero **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole al contribuente.

### Procedimento di ammissione al beneficio

Ai fini dell'ammissione al beneficio i CD e gli IAP devono aver presentato tempestivamente la **comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura** utilizzando il relativo servizio on-line "ComUnica".

L'istanza di ammissione all'incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall'inizio dell'attività vengono respinte.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, **esclusivamente, in via telematica** accedendo al **Cassetto previdenziale per autonomi agricoli**, alla sezione "**Comunicazione bidirezionale**" > "Invio comunicazione", utilizzando il modello telematico "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)".

### Fruizione dell'incentivo

In sede di tariffazione delle posizioni, per le quali l'istanza di beneficio ha avuto esito positivo, sarà applicato l'esonero dal versamento nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data inizio attività, della contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

La somma calcolata a titolo di esonero viene indicata nel prospetto relativo all'avviso di pagamento alla voce "**esonero ex Legge 160/2019**", disponibile nel **Cassetto previdenziale autonomi agricoli**.

La fruizione del beneficio è **subordinato alla regolarità** prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente a:

- ↳ l'adempimento degli obblighi contributivi;
- ↳ l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- ↳ il rispetto degli altri obblighi di legge;

- ↳ il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



**Novità – proroga dell'esenzione irpef redditi dominicali e agrari cd e iap**

Un'ulteriore misura che interessa il comparto agricolo è l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, contenuta al comma 38 della Legge di Bilancio 2021.

La norma dispone che, **con riferimento all'anno d'imposta 2021**, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali:

- redditi dominicali
- e agrari
- relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, d.lgs. n. 99 del 2004) **iscritti nella previdenza agricola.**



L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli **anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020** dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019).

Tale disposizione aveva previsto che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% **per l'anno 2021**.

La disposizione della legge di Bilancio 2021 **estende al 100% la predetta esenzione.**

Anno d'imposta	Beneficiari	Modello dichiarativo	Esenzione IRPEF reddito dominicale ed agrario
2017	Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola	Modello Redditi/2018	Totale
2018		Modello Redditi/2019	
2019		Modello Redditi/2020	
2020		Modello Redditi/2021	
2021		Modello Redditi/2022	

Nella compilazione del modello 730 il quadro A – per fruire dell’agevolazione - prevede la barratura della colonna “Coltivatore diretto o IAP”:

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		✗
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		➔
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

## 26. Istituzione Del Fondo Per Lo Sviluppo Ed Il Sostegno Delle Filiere Agricole, Della Pesca E Dell’acquacoltura

L’art.21 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un **Fondo**, denominato "**Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura**", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione del Fondo è pari a **150 milioni di euro per l’anno 2021**.



Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, verrà demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la **definizione dei criteri e delle modalità** di attuazione del Fondo.

## 27. Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

La disposizione del comma 146 e seguenti dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che possono essere definiti **piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla:**

- ↳ **rigenerazione,**
- ↳ **riqualificazione**
- ↳ **e infrastrutturazione,**
- ↳ nonché per **l’attrazione di investimenti privati** per il rilancio economico,
- ↳ al fine di favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle **aree dismesse o in disuso**, delle **infrastrutture e dei beni immobili in disuso** appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Assegna alla Struttura di missione **Investitalia**, il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo *ad hoc* per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, istituito dal comma 5 nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza de Consiglio dei Ministri.

La norma, inoltre, reca disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo di **iniziative di partenariato pubblico-privato**. Disciplina il contenuto dei piani di sviluppo e le modalità della loro approvazione ai fini dell'accesso alle risorse del fondo.



**OSSERVA** - Operativamente, al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della **procedura di predisposizione dei piani**, proposte di investimento privato a seguito della **pubblicazione di specifico avviso pubblico**, predisposto su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse.

Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono contenere il **collegamento funzionale** tra la rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio.

#### I piani di sviluppo definiscono:

- a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal **Codice Unico di Progetto (CUP)** ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
- b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;
- d) le risorse pubbliche e private destinate al programma;
- e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;
- f) la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;
1. l'individuazione dei soggetti, pubblici e privati attuatori degli interventi nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- g) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;
- h) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

Il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento.

## 28. Accordi per l'innovazione

L'ambito di intervento della disposizione del comma 154 è costituito dallo **strumento agevolativo degli "Accordi per l'innovazione"**, disciplinato con **DM 1 aprile 2015** e successivamente modificato con **DM 24 maggio 2017**.



**INFORMA** - Tali decreti, in particolare, hanno definito il quadro normativo di riferimento per il sostegno a rilevanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, consentendo l'attuazione di interventi caratterizzati dal notevole impatto tecnologico e in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale nonché di ridurre il rischio di fuoriuscita di imprese di rilevanti dimensioni da comparti strategici per la competitività del Paese.

La messa a punto degli Accordi è attivata sulla base di una **procedura formale** che prevede la presentazione di una **istanza da parte dell'impresa** e, nell'ordine cronologico di presentazione, la valutazione della stessa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi, nonché delle ricadute economiche.

### Accordi per l'innovazione

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l'accordo di partenariato e il consorzio.

### Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014 – 2020 "Orizzonte 2020", quali:

- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio
- Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una **durata non superiore a 36 mesi** ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

**Come funziona**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal DM 24 maggio 2017 è necessario che sia **definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.**

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono **presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale** contenente almeno i seguenti elementi:

- la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale
- il piano strategico industriale aggiornato
- la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti
- la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto

Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la **fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome** e a valutare la validità strategica dell'iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:

- rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi
- interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici
- effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
- valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa
- eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
- capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale

Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione. Successivamente alla stipula dell'accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

Con DM 2 agosto 2019 è stato definito, nel quadro della cornice generale degli Accordi per l'innovazione, un **nuovo intervento agevolativo** in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche:

- ↳ "Fabbrica intelligente",
- ↳ "Agrifood",
- ↳ "Scienze della vita"
- ↳ e "Calcolo ad alte prestazioni",

coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.

L'intervento agevolativo è attuato secondo una **procedura valutativa negoziale**, prevista per gli Accordi per l'innovazione, ai sensi del DM 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

Nel corso del 2020 sono stati complessivamente **sottoscritti n. 85 Accordi per l'innovazione**, per un totale di agevolazioni concedibili pari a circa 297 milioni di euro, a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni di euro.



**NOVITÀ** – Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del predetto Fondo e di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, la norma della Legge di Bilancio 2021 **rifinanzia la misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035** al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente.

## 29. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – c.d. Decontribuzione Sud

Il comma 161, art.1 della Legge di Bilancio 2021 prevede la concessione di un **esonero dei contributi previdenziali e assistenziali**, a carico dei **datori di lavoro privati** con riferimento:



ai rapporti di lavoro dipendente,



con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL.

La misura risulta motivata dalle fragilità strutturali della domanda di lavoro dipendente nel Mezzogiorno, aggravata nel 2020 dalla crisi economica derivante dall'epidemia da Covid-19.



**INFORMA** - Al fine di mantenere i livelli occupazionali esistenti il legislatore ha ritenuto che fosse necessario supportare, in tempi rapidi, la domanda di lavoro attraverso un **alleggerimento sostenibile del cuneo fiscale** che possa ridurre il costo lavoro senza gravare interamente sul benessere delle famiglie e sulle prospettive reddituali dei più giovani.

Le **misure occupazionali** adottate negli ultimi anni (sgravi fiscali limitati alle sole assunzioni a tempo indeterminato) rischiano di essere insufficienti in un contesto recessivo di bassa domanda, elevata incertezza e fragilità del ciclo congiunturale mondiale.



**ATTENZIONE!** - In questo contesto, il Governo ha adottato una misura che si applica a **tutti i rapporti di lavoro in essere nel settore privato**, inclusi quelli a tempo determinato.

L'art. 27 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), adottato lo scorso 14 agosto, ha introdotto

un taglio del 30% nei contributi a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud.



**ATTENZIONE!** - La misura si applica a **tutti i datori di lavoro del settore privato**, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico.



La riduzione del costo del lavoro è in vigore **da ottobre a dicembre 2020**.



**NOVITÀ** - Alla luce delle difficoltà del mercato del lavoro meridionale, dimostrate in occasione dei precedenti episodi recessivi, a riassorbire gli effetti di uno shock negativo, il legislatore vuole estendere la misura per gli anni dal **2021 al 2029** (con agevolazione pari al 30% per gli anni 2021-2025; pari al 20% per gli anni 2026-27; pari al 10% per gli anni 2028-29).

DECONTRIBUZIONE "SUD"	PERIODO IN CUI VENGONO VERSATI I CONTR. PREV.
30%	10.2020 – 12.2020
30%	2021-2025
20%	2026-2027
10%	2028-2029

Interventi di durata più breve non rappresenterebbero infatti un valido incentivo per le imprese al mantenimento duraturo dell'occupazione e rischierebbero soltanto di posticipare il licenziamento alla scadenza dell'agevolazione.

L'adozione di un orizzonte temporale più ampio permetterebbe invece una **pianificazione più efficace delle scelte di investimento e riorganizzazione delle imprese**, agevolando al contempo l'emersione di posizioni di lavoro irregolare. L'agevolazione contributiva è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea prevista ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.



È soppresso il comma 2 dell'articolo 27 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che demandava ad un DPCM, la definizione delle modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.



L'agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

L'amministrazione responsabile agli adempimenti relativi al **registro nazionale degli aiuti di stato** è il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e l'amministrazione concedente è **l'INPS** che è anche ente monitorante.

### 30. Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno al 2022

Il comma 171, art.1, proroga al 31 dicembre 2022 il **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

È la **Legge di stabilità 2016** che ha istituito

a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019,  
un **credito d'imposta:**

per l'acquisto di **beni strumentali nuovi**

destinati a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno**  
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).



**INFORMA** - Con la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n.160) è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020.



Ora la **Legge di Bilancio 2021** vuole rinviare il termine sino al **31.12.2022**.

### 30.1 Procedura per accedere al credito d'imposta cofinanziato con risorse del PON

Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare una **comunicazione** in via telematica all' Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia Entrate del 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017).



L'Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, **trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.**

A seguito del **rilascio dell'autorizzazione alla fruizione**, l'Agenzia delle Entrate trasmette, i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario, al Ministero dello sviluppo economico che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016.



**NOTA BENE** - Giova precisare che l'attività istruttoria svolta dal Ministero è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione dei progetti al finanziamento nell'ambito del PON I&C.

Con riferimento alle PMI beneficiarie del credito d'imposta per le quali l'attività **istruttoria si conclude con esito positivo**, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l'altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell'impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Con riferimento, invece, alle **domande che non superano l'istruttoria svolta dal Ministero**, in quanto carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016, resta ferma l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

La PMI destinataria dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate può **utilizzare in compensazione il credito d'imposta** a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l'esito dell'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. La CM n. 34/E dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per l'utilizzo del credito d'imposta.

### 30.2 Soggetti beneficiari

Destinatari di tale beneficio sono:

**tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta



che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Possono beneficiare del credito d'imposta PON le **piccole e medie imprese** che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate l'**autorizzazione alla fruizione del credito di imposta** in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall'art. 4 del DM 29 luglio 2016 e relativi a:

- ➔ **ammontare minimo dell'investimento** (500 mila euro);
- ➔ esclusione delle sole attività economiche del **settore agricoltura, silvicoltura e pesca**;
- ➔ **localizzazione nelle regioni meno sviluppate** o in quelle in transizione
- ➔ riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

### 30.3 Misura del credito

Il credito di imposta compete nella misura massima:

del <b>20%</b>	➔	per le piccole imprese
del <b>15%</b>	➔	per le medie imprese
e del <b>10%</b>	➔	per le grandi imprese.



**NOTA BENE** - Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Dipendenti	Meno di 50	Meno di 250	Da 250
Fatturato	Non superiore a € 10 milioni	Non superiore a € 50 milioni	Da € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
Totale di bilancio	Non superiore a € 10 milioni	Non superiore a € 43 milioni	Da € 43 milioni

Sotto il profilo soggettivo, il credito di imposta è riservato alle **piccole, alle medie e alle grandi imprese**, così come definite nella citata raccomandazione, purché effettui investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone previste.

Sono ammesse all'agevolazione:

- ↳ sia le imprese residenti nel territorio dello Stato
- ↳ che le **stabili organizzazioni nel territorio** dello Stato di soggetti non residenti.



**NOTA BENE** - In assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche **gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata**.

### 30.4 Esclusioni

Per espressa previsione normativa l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'**industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche**, nonché ai **settori creditizio, finanziario e assicurativo**.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

Inoltre, l'agevolazione non si applica alle **imprese in difficoltà**, come definite dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Pertanto, **un'impresa è considerata in difficoltà**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, par. 1 n. 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.  
Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare

di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

- c) qualora l'impresa sia oggetto di **procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

### 30.5 Ambito territoriale

Il credito di imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni 9 Molise, Sardegna e Abruzzo.

### 30.6 Ammontare dell'investimento

L'ammontare dell'investimento (lordo) ammissibile all'agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie.



**OSSERVA** - Ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, l'investimento lordo deve essere **decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta** – ad eccezione di quelli dedotti in applicazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. **superammortamento**) - relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma. Deve, pertanto, trattarsi di **beni strumentali rientranti nelle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature**.

Tuttavia, nel calcolo dell'investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall'importo complessivo dell'investimento lordo.


**Esempio**

Un imprenditore, nell'esercizio X, effettua un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 130.000,00 così suddiviso:

- Impianti per 100.000,00 euro;
- Attrezzature per 30.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 31.000,00 euro [12.000,00 (impianti) + 11.000,00 (macchinari) + 8.000,00 (attrezzature)].

Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell'agevolazione in commento sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Nel caso di specie, ai fini del calcolo dell'investimenti netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati effettuati investimenti in macchinari.

Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella medesima struttura produttiva, da sottrarre all'investimento lordo (130.000,00), è pari ad:

$$\text{euro } 20.000,00 = [12.000,00 \text{ (impianti)} + 8.000,00 \text{ (attrezzature)}]$$

L'investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari ad euro:

$$110.000,00 = (130.000,00 - 20.000,00).$$

Determinazione dell'investimento agevolabile		
	Descrizione	Importo
A	Impianti nuovi	100.000,00
B	Macchinari nuovi	0
C	Attrezzature nuove	30.000,00
D	<b>INVESTIMENTO LORDO (A+B+C)</b>	<b>130.000,00</b>
E	Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva	12.000,00
F	Ammortamento (esercizio X) attrezzature già esistenti nella struttura produttiva	8.000,00
G	<b>Totale ammortamenti rilevanti (E+F)</b>	<b>20.000,00</b>
<b>INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G)</b>		<b>110.000,00</b>

### 30.7 Rendicontazione delle spese

Le spese di acquisizione delle immobilizzazioni **devono essere rendicontate** al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell'articolo 5 del DM 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto direttoriale 23 aprile 2018.

## 31. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Al fine di incentivare ulteriormente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti **in ricerca e sviluppo** delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il comma 185, art.1, della Legge di Bilancio 2021 attribuisce un **credito di imposta**:

nella misura del <b>25%</b>	→	alle <u>grandi imprese</u> che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
in misura pari al <b>35%</b>	→	per le <u>medie imprese</u> , che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e nella misura del <b>45%</b>	→	per le <u>piccole imprese</u> che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Il credito spetta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

Conseguentemente viene ridotta la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027.

## 32. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

La norma si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli **strumenti di garanzia** varati a supporto della **liquidità delle imprese**, compromessa dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.

In sintesi:

Novità	novella l'articolo 1 del DL 8 aprile 2020, n. 23
<b>ESTENSIONE AL 30.06.2021 DEL "GARANZIA ITALIA" (comma 206 lett.a)</b>	<p><b>Si estende al 30 giugno 2021</b> l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del DL 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "<b>Garanzia Italia</b>").</p> <p>Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la <b>proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato</b> conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</p>
<b>AMPLIAMENTO DELL'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b>	<p>La norma amplia, in linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del DL 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "<b>Garanzia Italia</b>") per consentire il <b>rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti</b>.</p> <p>Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti <u>purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione</u> e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un <b>minor costo e/o una maggior durata del finanziamento</b> rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.</p> <p>Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di rinegoziazione/consolidamento, si deve specificare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il relativo utilizzo deve essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento; e</li> <li>la relativa erogazione, qualora relativa alla quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.</li> </ol>
<b>ALLARGAMENTO DELLA GARANZIA PUBBLICA ALLE CESSIONI DI CREDITO PRO SOLUTO</b>	<p>Le modifiche proposte ampliano l'ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le <b>cessioni del credito anche senza</b></p>

	<p><b>garanzie di solvenza e rappresenta</b>, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari.</p> <p>Al fine di contrastare efficacemente gli effetti economici dall'epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l'indebitamento delle stesse, si propone pertanto l'<b>allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto</b>, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.</p>
<p><b>ACCESSO AL GARANZIA ITALIA ANCHE PER LE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI ( COMMA 209)</b></p>	<p>Al comma 209 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di <b>consentire alle imprese di medie dimensioni</b>, cioè con un numero di dipendenti <u>non inferiore a 250 e non superiore a 499</u>, di poter accedere allo <b>strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia</b>, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90% e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro.</p> <p>Come noto l'operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato <u>in scadenza al 31 dicembre 2020</u>.</p> <p>Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, la norma <b>consente alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021</b> delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi.</p> <p>In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità d'azione alle imprese, la norma intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le <u>imprese di medie dimensioni</u> risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire meno dell'operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di <b>garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell'80 per cento</b> ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.</p>
<p><b>DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE MASSIMA DI COPERTURA DELLA GARANZIA AL 70% (comma 210)</b></p>	<p><b>Viene ampliato e meglio definito l'ambito di intervento del sistema di garanzie</b> disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del DL 30 settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell'attuale contesto e per il rilancio dell'economia.</p> <p>In particolare, la norma definisce la <b>percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE</b>, determinata nella misura del 70%.</p>
<p><b>RILASCIO DELLA GARANZIA ITALIA ANCHE ALLE ASSICURAZIONI</b></p>	<p>La norma intende poi <b>consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie</b> ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle <u>imprese di assicurazione, nazionali o internazionali</u>, autorizzate all'esercizio del ramo</p>

	<p>credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali.</p> <p>Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all'operatività di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a <b>prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese</b>, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.</p>
<p><b>PROROGA DEL GARANZIA ITALIA E NUOVE CONDIZIONI DAL 01.01.2021 (COMMA 211)</b></p>	<p>L'ampliamento dello strumento di Garanzia Italia troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate <u>successivamente al 31 dicembre 2020</u>. In tal senso il regime inizialmente delineato con il DL 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 dicembre 2020.</p> <p>Parallelamente alla <b>proroga dello strumento</b>, troveranno applicazione le <u>nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021</u>.</p>
<p><b>SACE HA L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NEL RNA (COMMA 212)</b></p>	<p>Relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) <b>gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti</b> previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.</p>

**NOVITÀ IN SINTESI:**

- 1) i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
- 2) l'intervento straordinario in garanzia di Sace viene **prorogato fino al 30.06.2021**;
- 3) vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l'altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale);
- 4) vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.

### 33. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La norma **proroga al 31 dicembre 2021** la disciplina del **credito d'imposta per le spese di consulenza** relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, **uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022**.

Credito d'imposta quotazioni
Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L'agevolazione
In attuazione dei commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potranno usufruire di un <b>credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro</b> .
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6;</li> <li>b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li>c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, costi di consulenza allo scopo di ottenere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;</li> <li>d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2021;</li> <li>e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data che verrà stabilita con decreto successivo (probabilmente entro 2 anni);</li> <li>f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;</li> <li>h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.</li> </ol>
Attività e costi ammissibili
Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;</li> <li>b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;</li> <li>c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;</li> <li>d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;</li> <li>e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento</li> </ol>

(UE) n. 596/2014;

- f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

Sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da **soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

#### Disposizioni attuative

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 definisce le modalità e i criteri di concessione. Si resta in attesa di un ulteriore decreto per la definizione delle nuove date cui far riferimento.

#### Procedura

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata ([dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it)), nel periodo compreso **tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al DM 23.04.2018 (allegato A).

L'istanza contiene:

- a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2021 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, **determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI** il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

#### Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'articolo 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.

Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'articolo 6, comma 3, **trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società beneficiarie del credito**, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.

#### Tassazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

#### Indicazione in dichiarazione

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni.

### 34. Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal



Il comma 231, art.1 della legge di Bilancio 2021, coerentemente a quanto prescritto dall'articolo 64, comma 2, DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è volta a definire un **limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE** relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 64 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20 (c.d. **operatività green**).

Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma **ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020**, per effetto del combinato disposto del menzionato articolo 64 DL semplificazioni e dell'articolo 1 commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'importo destinato per il 2021 a **copertura di garanzie "green" è pari a circa il 50% dello stanziamento già disposto sul Fondo** di cui al menzionato articolo 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l'anno 2020, Euro 930 milioni per l'anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

### 35. Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si **estende pertanto al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni** di cui all'articolo 35, DL n. 34/2020 ("DL Rilancio") aventi ad oggetto **garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine**, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

### 36. Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali effettuate nel 2021

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta non è gratuita, ma è condizionata al pagamento di una **commissione pari al 25%** delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

#### 36.1 L'incentivo contenuto nella Legge di Bilancio 2021

In caso di **operazioni di aggregazione aziendale** (es. fusione, scissione o conferimento di azienda) deliberate dall'assemblea dei soci, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario **la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti:

- ➔ **perdite fiscali** maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del Tuir, alla medesima data;
- ➔ importo del **rendimento nozionale eccedente** il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.


Il legislatore, quindi, sembra incentivare un comportamento esattamente identico a quello che ordinariamente cerca di limitare: le perdite fiscali pregresse, nelle normali operazioni di concentrazione, sono spesso limitate nella loro riportabilità proprio per evitare che operazioni messe in campo da uno stesso soggetto giuridico, lo siano esclusivamente per compensare perdite con redditi imponibili.



**ATTENZIONE!** - Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti citati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. Ciò che conta è che vengano deliberate nel 2021, anche se l'effetto giuridico dell'operazione (l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di fusione, scissione o conferimento) può aver luogo anche in un momento successivo.

### 36.2 Calcolo dell'incentivo

La trasformazione in credito d'imposta avviene:



Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti che partecipano all'aggregazione:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

### 36.3 Caso dell'opzione per la tassazione di gruppo

In caso di **opzione per la tassazione di gruppo** di cui all'articolo 117 del Tuir, ai fini della trasformazione rilevano **prioritariamente**, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso.

Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

### 36.4 Caso dell'opzione per la trasparenza fiscale

In caso di **opzione per la trasparenza fiscale** di cui all'articolo 115 del Tuir, per la società partecipata rilevano **prioritariamente**, se esistenti:

→ le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Tuir

→ e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta.



Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del Tuir sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

### 36.5 Condizione soggettive delle società partecipanti all'aggregazione

Le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere:

- ↳ **operative da almeno due anni**
- ↳ e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti **non devono far parte dello stesso gruppo societario**
- ↳ né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento
- ↳ o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del c.c..
- ↳ non deve essere stato accertato lo **stato di dissesto o il rischio di dissesto** ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, o lo **stato di insolvenza** ai sensi dell'articolo 5 del RD 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della **crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il **rapporto di controllo** ex art. 2359, primo comma, n. 1), del c.c. ( se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni di operatività devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.



**NOTA BENE** - Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi.

### 36.6 Utilizzo del credito in f24

Il credito scaturente dall'aggregazione agevolata, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione o essere ceduto, o essere chiesto a rimborso.



Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi**, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir.

**Incentivo "one shot", per ogni soggetto**

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.

**36.7 Versamento di una commissione del 25%**

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una **commissione pari al 25%** delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

Il **versamento della commissione** è effettuato:

per il <b>40%</b>	→	entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni
e per il restante <b>60%</b>	→	<u>entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo</u> a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

Molte realtà in perdita saranno, quindi, veramente incentivate all'aggregazione, piuttosto che realtà con imponibili reddituali futuri.



**ATTENZIONE!** - Va posta attenzione al fatto che per "attività per imposte anticipate complessivamente trasformate" s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

La **commissione è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

**36.8 Regime sanzionatorio**

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

**36.9 Compatibile con il bonus aggregazioni**

Oggi tali aggregazioni se perfezionate entro il 31 dicembre 2022, godono già del c.d. bonus aggregazioni, introdotto dall'art. 11 del DL 34/2019, consistente nel riconoscimento fiscale a titolo gratuito dei maggiori valori contabili iscritti dalla società aggregante, fino a un massimo di 5 milioni di euro.



**INFORMA** - Ad oggi, salvo smentite successive, la norma non sembra rendere incompatibile la contemporanea fruizione dei due bonus, una volta rispettate le condizioni.

### 37. Rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), il comma 244, art.1 della Legge di Bilancio 2021 dispone la **proroga delle disposizioni in materia di garanzie** erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 DL n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato DL una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *midcap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003.



La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliati apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

### 38. Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

La norma della legge di Bilancio 2021 propone un prolungamento **fino al 30 giugno 2021** della **moratoria straordinaria**, già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall'articolo 65 del DL n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del menzionato DL n. 104/2020.

La **moratoria** è stata introdotta per sostenere la liquidità delle PMI e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura, così come la sua successiva proroga realizzata con il DL n.104/2020, **si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate** alla data di pubblicazione del DL n.18/2020.


La **moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica**, di natura sussidiaria, a valere su un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI, che copre parzialmente le esposizioni interessate.

L'art. 65 del D.L. n. 104/2020 (decreto "Agosto") ha **prorogato il termine del 30 settembre 2020**, previsto dall'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, **al 31 gennaio 2021**. **Ora la legge di Bilancio 2021 prevede un'ulteriore proroga al 30.06.2021.**

Pertanto:

per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti	→	gli importi accordati non possono essere revocati fino al 30 giugno 2021;
per i prestiti non rateali	→	i contratti sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle stesse condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale	→	il pagamento delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> è sospeso fino al 30 giugno 2021.

La norma originaria (l'art. 56, comma 2, lett. c), del D.L. n. 18/2020), ha introdotto la possibilità per:



La misura interessava le società che:

- ↳ non avessero **esposizioni deteriorate al 17 marzo 2020** e
- ↳ presentassero **temporanee carenze di liquidità**, dovute al diffondersi dell'epidemia.



**INFORMA** - Il periodo di sospensione comprendeva anche la **rata in scadenza il 30 settembre 2020**, che non doveva, pertanto, essere pagata. Ora la sospensione viene posticipata fino al 30 giugno 2021, grazie al decreto "Agosto" prima e alla legge di Bilancio 2021 ora.

La sospensione:

- si applica esclusivamente ai **finanziamenti ottenuti dalle imprese prima del 17 marzo 2020**;
- può essere richiesta anche dalle imprese (che non abbiano attualmente esposizioni deteriorate) che hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti (circolare ABI 24 marzo 2020).

Il **33 %** delle singole rate, oggetto di moratoria, è coperto dalla **garanzia del Fondo centrale per le PMI**.

La moratoria dei prestiti è sicuramente la misura di sostegno alle imprese più incisive tra quelle introdotte dal D.L. n. 18/2020, in questa particolare fase di emergenza sanitaria e, conseguentemente, finanziaria.



**ATTENZIONE!** - Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, alle misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la **proroga della moratoria opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa** da parte dell'impresa beneficiaria, da fare pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del **30 settembre 2020**.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, **entro il 30 giugno 2021**, alle predette misure di sostegno finanziario, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56 originario.

### 39. Rafforzamento patrimoniale delle imprese

L'art. 26 del DI Rilancio (DL 34/2020) aveva previsto un **credito d'imposta per gli aumenti di capitale** delle imprese. Ora, a solo qualche mese di distanza, l'art. 42 del DdL Bilancio prevede delle modifiche alla norma originaria.

Lo strumento utilizzato dal legislatore è sempre quello del **credito d'imposta**, con il quale vengono incentivati gli investimenti in società italiane di piccole-medie dimensioni, caratterizzate da una sensibile riduzione dei ricavi, causati dalla pandemia in corso. Rispetto alla norma originaria, tuttavia, il credito viene potenziato nei limiti quantitativi e diluito in termini temporali.

Risultano **beneficiari** della misura, in base al DI Rilancio e alla Legge di Bilancio 2021:



sia **l'investitore** (che matura un **credito d'imposta del 20%**, calcolato sul conferimento in denaro, fino a un *plafond* di 2 milioni di euro) – art.26, comma 4 DL 34/2020;



che **l'impresa conferitaria** (che matura un **credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato) – art.26 comma 8 DL 34/2020.



**INFORMA** - La misura ha trovato piena attuazione con il **DM MEF del 10.08.2020**, che ne ha definito criteri e modalità di fruizione.

Riepilogando le condizioni in una tabella:

Soggetti beneficiari	Ammontare del credito	Modalità di accesso e fruizione
<p><b>Investitori</b> (art.26, co.4, DL 34/2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che effettuano <b>direttamente</b> conferimenti in denaro in una o più società <u>dal 20.05.2020 al 31.12.2020</u></li> <li>• soggetti che effettuano <b>indirettamente</b> conferimenti in denaro in una o più società <u>dal 20.05.2020 al 31.12.2020</u> attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato</li> </ul> <p><b>Soggetti esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria (art. 162-bis Tuir)</li> <li>• società di partecipazione finanziaria e non e assimilate</li> <li>• imprese operanti nel settore assicurativo</li> <li>• imprese qualificabili al 31.12.2019, come <b>"imprese in difficoltà"</b> ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come <b>microimprese o piccole imprese</b> ai sensi dell'allegato I del Reg. UE n. 651/2014</li> <li>• la società conferente non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest'ultima controllato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 10.08.2020 (escluse le patrimonializzazioni infragruppo)</li> </ul>	<p><b>Credito d'imposta = 20%</b> del conferimento in denaro effettuato in una o più società con un conferimento massimo di 2 milioni di euro.</p> <p><b>Importo del bonus massimo spettante = euro 400.000</b> (20% di 2.000.000).</p> <p><b>Condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conferimento che consista in un aumento di capitale a pagamento</b>, effettuato in esecuzione di una <b>delibera successiva al 19.05.2020 e interamente versato entro il 31.12.2020</b> (novità DdL <b>Bilancio 2021: sino al 30.06.2021</b>).</li> <li>• va iscritto contabilmente nel <b>capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote</b>, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione</li> <li>• <b>conferimento massimo agevolabile pari a 2 milioni di euro</b> (limite riferito al soggetto investitore)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate da parte dell'investitore o, dell'organismo di investimento collettivo.</li> <li>• Modalità: c.d. "click day"</li> <li>• fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per il 2021°</li> <li>• Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di effettuazione del conferimento e negli anni successivi fino ad esaurimento</li> <li>• in compensazione F24, a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.</li> <li>• Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'art. 147 del D.L. n. 34/2020) di cui alla Legge n. 388/2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla Legge n. 244/2007.</li> </ul>

**CONFERITARI** (art.26, co.8, DL 34/2020)

- S.p.A., sapa, S.r.l., srls, società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi **sede legale in Italia** o SO in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'UE o SEE
- che abbiano registrato **ricavi 2019 > di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**
- che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un **decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%** rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.
- in situazione di **regolarità contributiva e fiscale**
- **in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.**
- non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di **Leggi antimafia e di misure di prevenzione**, di cui all'articolo 67 D.Lgs. 159/2011.

**Soggetti esclusi:**

- intermediari finanziari,
- società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate
- imprese operanti nel settore assicurativo.

- **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**
- **fino al 30% (Novità DdL Bilancio 2021: 50% per i conferimenti fatti nel primo semestre 2021) dell'aumento di capitale deliberato e versato.**

**39.1 Novità della Legge di Bilancio 2021**

Il Consiglio dei Ministri ha mantenuto l'impianto dei due crediti d'imposta, estendendo dal 31.12.2020 a tutto il 30 giugno 2021 il limite temporale per la delibera di aumento del capitale a pagamento.

Viene, poi, confermato, che le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non possano usufruire dell'agevolazione. Unica eccezione: possono accedere al credito d'imposta le imprese sottoposte, successivamente alla data del 31 dicembre 2019, a procedura concorsuale.

Il credito d'imposta, per il conferitario, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato e comunque nei limiti previsti (euro 800.000, 120.000 e 100.000). Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. Il beneficio decade, con obbligo di restituzione dell'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, **se la società distribuisce riserve**, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.



Con la modifica del DdL Bilancio 2021, viene precisato che la disposizione consente di effettuare l'aumento di capitale rilevante **nel primo semestre 2021**, mantenendo fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

Nel caso di **conferimenti eseguiti nel primo semestre 2021**, viene elevato l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante dal 30 al 50 % dell'aumento di capitale effettuato.

**40. Riallineamento valori**

Le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS, possono **riallineare le divergenze tra valori fiscali e contabili** relativi ai:

- ✓ beni materiali
- ✓ e immateriali (esclusi i bene merce)
- ✓ ed alle partecipazioni immobilizzate,

grazie all'art. 110 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto").

**Esempio**

Una S.r.l. che esegue un'operazione di conferimento d'azienda in altra S.r.l. il 20 luglio 2019, dalla quale emergono maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali, può decidere di riconoscere fiscalmente tali maggiori valori grazie al riallineamento ex DL 104/20. Sui maggiori valori riallineati è applicata **un'imposta sostitutiva del 3% dell'IRES e dell'IRAP** pari al 3%, da versare in un massimo di tre rate annuali entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; **vincolando** una riserva di patrimonio (in regime di sospensione di imposta anch'essa affrancabile al 10%) per un importo pari ai disallineamenti (al netto della sostitutiva – si veda Cassazione 32204/2019 e 11326/2020).

Quindi, i maggiori valori emersi nell'ambito dell'operazione di conferimento, che avrebbero potuto essere affrancati con il DI 23/2020, versando l'imposta sostitutiva dal 12% al 16%, possono oggi essere riconosciuti fiscalmente con il pagamento di un'imposta sostitutiva di appena il 3%, grazie al DI 104/2020.

#### 40.1 Rivalutazione e riallineamento

Il concetto di **riallineamento** è diverso da quello di **rivalutazione**: mentre con la rivalutazione si genera un incremento del netto patrimoniale, con il riallineamento l'incremento del patrimonio si è già verificato in precedenza, quando è stata eseguita l'operazione neutrale (es. di conferimento d'azienda).



**NOTA BENE** - Tuttavia, non tutte le casistiche venivano contemplate dal nuovo allineamento. Ad esempio, una S.p.A. che mette in atto una fusione per incorporazione nel 2016, dalla quale emerge un certo ammortare di disavanzo imputato ad avviamento non può con il riallineamento da DL 104/20 ottenere il riconoscimento fiscale di tale posta, in quanto **le immobilizzazioni immateriali si potevano riallineare se incorporate in beni veri e propri giuridicamente tutelabili quali diritti di concessione o licenze. L'avviamento invece era una bene immateriale non incorporato in un bene e non poteva essere riallineato.**

Grazie al DI 104/2020, infatti, sono riallineabili esclusivamente i valori relativi a "i beni d'impresa e le partecipazioni" risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, **esclusi i bene-merce e l'avviamento.**

#### 40.2 Novità Legge di Bilancio 2021

Ora, grazie alla Legge di Bilancio 2021, **anche l'avviamento rientra tra gli asset riallineabili.** Per poter effettuare il riallineamento, dovrebbe essere sufficiente l'apposizione dello stato di sospensione d'imposta ad una qualsiasi riserva di patrimonio netto, per un importo pari all'ammontare del disallineamento oggetto di imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Attendiamo l'approvazione della legge di bilancio 2021 per avere ulteriori dettagli.

## 41. Termini della ricapitalizzazione rinviati di cinque anni

### 41.1 Il DL Liquidità

La pandemia non ha portato con sé solo lutti, ma ora è sempre più attuale la difficoltà delle imprese alla sopravvivenza. Poter proseguire l'attività in circostanze, che normalmente sarebbero considerate patologiche, è l'obiettivo della maggior parte delle imprese italiane.

Il D.L. 23/2020 (c.d. DL liquidità) aveva, durante la prima ondata, opportunamente previsto due disposizioni a sostegno delle società in crisi:

→ la sterilizzazione delle norme che impongono la riduzione del capitale per le perdite dell'esercizio 2020. (art.6)

→ misure che concernono la continuità aziendale (art.7).

La *ratio* del legislatore era quella di salvaguardare da responsabilità, dovute a una situazione contingente ed eccezionale, l'organo amministrativo.



Dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli del codice civile, che solitamente si devono applicare nel caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale, anche quando il capitale scende al di sotto del minimo legale; e l'art. 2484 c.c. (sospesa anche la causa di scioglimento).

La perdita del capitale, dovuta alla crisi pandemica in corso, verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31.12.2020, avrebbe potuto indurre l'organo amministrativo di tantissime imprese a liquidare la società, per la perdita della prospettiva di continuità, nonostante le *performance* societarie fossero potenzialmente positive e ciò al solo scopo di evitare la responsabilità per gestione non conservativa (art. 2486 c.c.).

Di qui la sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31.12.2020.

### 41.2 Novità Legge di Bilancio 2021: termini di ricapitalizzazione rinviabili fino a cinque anni

Il legislatore interviene sull'articolo 6 del decreto Liquidità, operando una distinzione ben precisa tra perdite da Covid e perdite non da Covid, e **rinvia gli obblighi di ricapitalizzazione di un quinquennio**.

Ebbene sì, ora è permesso un rinvio delle modificazioni statutarie di oltre cinque anni.

### 41.3 Monitoraggio delle perdite

Una premessa è d'obbligo: come vanno gestite le perdite civilistiche? In presenza di perdite è necessario raffrontare l'ammontare delle stesse con quello del patrimonio netto (ove il capitale è quello sottoscritto e non quello versato).

Qualora le perdite siano <b>inferiori ad un terzo del capitale sociale</b>	→	gli amministratori non devono fare nulla se non disporre la destinazione della perdita in sede di approvazione del bilancio, evitando di ripartire liberamente utili finché non viene reintegrato o ridotto il capitale in misura corrispondente (art 2433 co 3 c.c. e art.2478 bis co.5 c.c.).
Qualora le perdite <b>superassero il terzo del capitale sociale</b>	→	gli amministratori devono verificare se la perdita determina o meno la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Se le perdite non erodono il capitale tanto da portarlo al di sotto del limite legale (art.2482 bis c.c. e art 2466 c.c.) gli amministratori devono <b>convocare rapidamente l'assemblea</b> , per valutare gli opportuni provvedimenti necessari.
Qualora l'erosione fosse <b>tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale</b>	→	vi deve essere un <b>immediato intervento</b> da parte dell'assemblea (art.2482 ter c.c. e art 2447 c.c.).



Ora, con il DdL Bilancio 2021, fermo restando l'obbligo d'immediata convocazione dell'assemblea al verificarsi della perdita rilevante, viene concessa ai soci la possibilità di rinviare sino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo:

- ↳ sia la riduzione di cui all'articolo 2446 (e 2482-bis c.c.),
- ↳ che la ricostituzione del capitale eroso dalle perdite di cui all'articolo 2447c.c. (e 2482-ter).

Fino a quella assemblea rimane sospesa anche la causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, n. 4 del c.c.. Gli amministratori devono, però, **indicare le perdite nella nota integrativa distinguendo**, in appositi prospetti, **l'origine e la movimentazione intervenuta nell'esercizio** (articolo 6, comma 4).

È necessario attendere ulteriori chiarimenti per comprendere **se i rinvii ultra quinquennali, si applichino alle sole perdite emerse durante l'esercizio 2020 (o comunque in corso al 31 dicembre 2020)**. Essi dovranno registrare separatamente le perdite emerse nel corso dell'esercizio di riferimento da quelle pre-Covid.



Dunque, dal 01.01.2021, nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea dei soci di rinviare la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale alla delibera che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Fino al 31.12.2020, fintanto che non entrerà in vigore la Legge di Bilancio 2021, è ammessa la possibilità di posticipare al secondo esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo e nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea, rinviare la delibera di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, alla chiusura dell'esercizio successivo.

## 42. Fondo occupazione e formazione (FSOF)

Il comma 275 prevede l'incremento del **Fondo sociale per occupazione e formazione** per 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.



Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito dall'art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'interno del Fondo è confluito il **Fondo per l'occupazione**, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

Tra gli interventi finanziati con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione troviamo:

- ✓ gli **ammortizzatori sociali in deroga**;
- ✓ le **proroghe a 24 mesi dei trattamenti di CIGS** per cessazione attività;
- ✓ le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- ✓ l'attività di formazione nell'esercizio **dell'apprendistato**;
- ✓ le **borse tirocinio formativo** a favore dei giovani;
- ✓ gli incentivi per il **reimpiego di lavoratori over 50**;
- ✓ le agevolazioni contributive per **progetti di riduzione dell'orario di lavoro**;
- ✓ l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti **esodati**;
- ✓ gli incentivi e le iniziative a favore degli **lavoratori socialmente utili**;
- ✓ gli incentivi per il prepensionamento **giornalisti**.

## 43. Trattamenti di CIGS per cessata attività

La disposizione proroga per gli **anni 2021-2022** l'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del DL n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, **ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi**.

L'intervento era stato autorizzato per **gli anni 2018, 2019, 2020** a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 e non utilizzate per l'intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall'entrata in vigore del DL è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44.



**ATTENZIONE!** - Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

#### 44. Rinnovo dei contratti a tempo determinato

La disposizione della legge di Bilancio 2021 proroga **dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021** la possibilità, prevista dall'articolo 93 del DL n. 34/2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**, anche in deroga alle disposizioni sulla durata massima di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

#### 45. Indennità ai lavoratori del settore call center

La disposizione della legge di Bilancio 2021 proroga **per l'anno 2021** le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa.

Si tratta, in particolare di **un'indennità**, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in **favore dei lavoratori** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Ambito applicativo
L'indennità deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda. Il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.
Causale d'intervento
<p>Crisi aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una <b>crisi aziendale</b>. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l'impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l'assenza di nuove assunzioni.</li> <li>L'azienda deve presentare un <b>piano di risanamento</b> che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppur parziale,</li> </ul>

dell'occupazione. L'impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

- L'indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un **evento improvviso ed imprevisto**, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l'impresa deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.
- Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una **procedura concorsuale** in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).
- In **presenza di un accordo siglato** nell'anno con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nell'anno, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi. Resta fermo che il trattamento di cui trattasi potrà essere erogato sempre nel limite del finanziamento previsto dall'art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26

### Procedura

#### Procedimento amministrativo

Per l'ammissione al trattamento l'azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione - Divisione III, via Flavia n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo [DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it).

#### La domanda, corredata:

- **dal verbale di accordo**
- **e dall'elenco nominativo dei lavoratori** interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario,

deve contenere:

- ✓ i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale),
- ✓ i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento con l'indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento, l'autodichiarazione relativa ai requisiti e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail.

E' possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – Area Lavoro – Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga

L'azienda deve indicare nella domanda se **opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'INPS o per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa.**

## 46. Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio

L'erogazione **dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca**, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal **fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio**, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca.

L'erogazione prevede la **presentazione delle istanze**, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e l'autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## 47. Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante *"Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161"*, all'articolo 1 ha introdotto un **trattamento di sostegno al reddito**, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, viene prorogato per il triennio 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni.

## 48. Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

In tema di Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, La Legge di Bilancio 2021 propone di **prorogare per gli anni 2021, 2022 e 2023** la disposizione normativa dell'articolo 22-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.



La proroga può avere una **durata di 12 mesi** in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

## 49. Piani di recupero occupazionale

Un'ulteriore norma di stanziamento con nuove risorse è quella tesa al completamento dei **piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa**. In particolare si stanziano ulteriori 180 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## 50. Sistema duale

Il comma 297 incrementa per **gli anni 2021 e 2022** le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti **all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

La disposizione ha la finalità di **sostenere l'implementazione del sistema duale** quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro anche nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile.

## 51. Nuovi trattamenti di CIO, assegno ordinario e CIG

Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito fondo con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro.

I **datori di lavoro** che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare **domanda**:

- **di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria,**
- **assegno ordinario**
- **e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del DL 17 marzo 2020, n. 18.**

Le 12 settimane devono essere collocate:

nel periodo ricompreso <b>tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021</b>	→	per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
e nel periodo ricompreso <b>tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021</b>	→	per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19.



**OSSERVA** - I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Le **domande di accesso ai trattamenti** di cui al comma 2 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (**entro fine febbraio 2021**).

In caso di **pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps**, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.



**NOTA BENE** - I Fondi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità o per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.



Il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del DL 17 marzo 2020, n. 18, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, **per una durata massima di 90 giorni**, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.



**ATTENZIONE!** - La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa**.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del DL14 agosto 2020, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro la fine del mese successivo** a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (entro fine febbraio 2021).

I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.



I benefici sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020** e in ogni caso in forza al 01.01.2021.



**INFORMA** - Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

## 52. Fondo per le politiche attive del lavoro

Al fine di:

favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro

e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali,

è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento.

### 53. Fondo caregiver

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al **riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare**, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli **anni 2021, 2022 e 2023**.



Il termine **"caregiver"** indica *"colui che si prende cura"* e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile.

Le risorse, contenute nel *"Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare"*, erano state stanziare con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017) ma solo il 16.10.2020 la Conferenza Unificata ha sbloccato di fatto i 68 milioni di euro per il **triennio 2018/2020**, dando parere favorevole al riparto.

Le risorse sono state destinate alle Regioni che a loro volta le hanno destinate ai comuni e agli ambiti territoriali per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

- 1 ai **caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3, del medesimo decreto;
- 2 ai **caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**, comprovata da idonea documentazione;
- 3 a **programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita**.



Le risorse ammontavano a 68.314.662 euro: 20 milioni per il 2018, poco meno di 24,5 milioni per il 2019 e circa 23,8 milioni per il 2020. Ora ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2021/2022 e 2023.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.

La disponibilità limitata di risorse innesca criteri selettivi conflittuali. Si pensi ad esempio a quello insito nella definizione di *caregiver familiare* stessa: essa si riferisce **esclusivamente** all'assistenza verso congiunti con **grave disabilità** (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) escludendo tutte le situazioni, pur impegnative, in cui un familiare sia "solo" disabile o borderline o altro. La stessa limitazione prevista dalla legge 112/2016 sul "dopo di noi".

## 54. Opzione donna

Il legislatore rinnova anche per il 2021 la **possibilità per le donne di andare in pensione prima del tempo**, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

La scelta era stata introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa:

- ➔ il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata)
- ➔ o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).



L'ultima proroga era stata prevista dall'articolo 1, co. 436 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) (Mess. Inps 243/2020).

### 54.1 Destinatari

L'opzione è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'**assicurazione generale obbligatoria**, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (**dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome**) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.



**ATTENZIONE!** - La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni. In particolare non è possibile utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi al fine di integrare il requisito contributivo richiesto (in caso di carriere miste è necessario quindi effettuare una **ricongiunzione** ai sensi della legge n. 29/79 o n. 45/90).

### 54.2 I Requisiti anagrafici e Contributivi

La legge di bilancio per il 2021 con una modifica all'articolo 16 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 **consente l'esercizio della predetta opzione** alle lavoratrici dipendenti in possesso di:

- ➔ **58 anni** (59 anni le autonome)
- ➔ e **35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020.**



La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1961 a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2020 il **requisito contributivo di 35 anni**. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. **finestra mobile** secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda Circolare Inps 53/2011).

La tabella riportata di seguito fa il punto delle date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna a seguito dell'intervento proposto con la legge di bilancio per il 2021:

L'ultima data per accedere all'opzione donna			
Lavoratrici	Autonome	Dipendenti Privato	Ex Inpdap, FS e Poste
Requisito contributivo	<b>35 anni</b>	<b>35 anni</b>	<b>34 anni, 11 mesi e 16 giorni</b>
Ultima data per maturazione Req. Contributivo	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
Età necessaria	<b>59 anni</b>	<b>58 anni</b>	<b>58 anni</b>
Ultima data per maturazione Req. anagrafico	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
Ultima data di nascita utile*	31/12/1961	31/12/1962	31/12/1962
Finestra mobile	<b>18 mesi</b>	<b>12 mesi</b>	<b>12 mesi</b>
Ultima apertura della finestra mobile*	01/07/2022	01/01/2022	01/01/2022
* Riferita all'ultima lavoratrice inclusa nella sperimentazione. È possibile produrre domanda di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.			

### 54.3 Conseguenze

Le lavoratrici che optano subiscono mediamente una **decurtazione sull'assegno** che oscilla intorno al 20-30% rispetto alle regole del sistema misto.

Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

L'entità della riduzione dipende dalle caratteristiche personali delle lavoratrici e dalla loro evoluzione retributiva. In generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - **più la riduzione sarà minore**; viceversa maggiore è

l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico. Qui è possibile simulare il valore dell'assegno a seguito dell'esercizio dell'opzione.



**ATTENZIONE!** - Per valutare la contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i **contributi a qualsiasi titolo accreditati** (obbligatori, da riscatto e/o da riconsunzione, volontari, figurativi).

Per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratrici dipendenti del settore privato) **non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.**

Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011.

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).



**ATTENZIONE!** - Si rammenta, inoltre, che a seguito dell'introduzione del **riscatto della laurea agevolato** (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2109) è possibile ricorrere al riscatto per recuperare (con oneri ridotti) la contribuzione necessaria (35 anni) per accedere alla pensione con opzione donna (Circ. Inps n. 6/2020).



**NOTA BENE** - L'applicazione del sistema contributivo è **limitata alle sole regole di calcolo**. Quindi, a tale pensione si applicano le disposizioni sul **trattamento minimo** e non è richiesto il rispetto dei **cd. importi soglia previsti per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo**. A tali lavoratrici **non si applica**, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l'**accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età**.



**ATTENZIONE!** - Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l'accesso al regime, **presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale** (il cd. *principio della cristallizzazione del diritto a pensione*).

Una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2020 mantiene la possibilità di accedere all'opzione donna **anche successivamente al 31 dicembre 2020** o, comunque, dopo la data di apertura della finestra mobile.



L'INPS con il messaggio n. 9231/2014, chiarisce che è possibile esercitare l'opzione anche **successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi** (es. al momento della presentazione della domanda di pensione).

## 55. Proroga Ape sociale

Proroga per l'Ape sociale sino al **31 dicembre 2021**. La Legge di Bilancio per il 2021 rinnova lo strumento, introdotto dal 1° maggio 2017, che non è altro che un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro lordi mensili o pari a 1.500 euro se superiore.

L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.



**ATTENZIONE!** - Sono inclusi anche i soggetti che maturano i requisiti tra il **1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021**.

Possono beneficiarne:



**lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione;**



**invalidi civili** almeno al 74%;



i c.d. **caregivers**;



**lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose** (15 profili professionali come modificati da ultimo con la legge 205/2017).



**INFORMA** - In relazione ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione, si prevede l'estensione del beneficio anche a favore di coloro che **non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo**. L'estensione se confermata è degna di nota in quanto ammetterebbe al beneficio anche quei lavoratori che, sebbene licenziati o senza lavoro per scadenza del contratto a tempo determinato, non possono accedere alla Naspi perché privi di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni anteriori all'evento di disoccupazione oppure perché non hanno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che hanno preceduto l'evento di disoccupazione.

L'Ape social potrà essere utilizzato dai lavoratori dei predetti profili di tutela che maturano tra il **1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021**:

1

**l'età anagrafica di 63 anni**

2

**unitamente a 30 anni di contributi** (36 per i lavoratori gravosi);



**ATTENZIONE!** - Per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio **entro un massimo di due anni** (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).

La proroga dello strumento ripropone anche la scadenza nella presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni. Anche nel 2021, pertanto, ci saranno tre finestre:

- 1 **dal 1° gennaio al 31 marzo** (istanza tempestiva);
- 2 **dal 1° aprile al 15 Luglio**;
- 3 **dal 16 Luglio al 30 novembre** (istanza tardiva).

Resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello "scaglione" precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

Istanze per l'Ape sociale			Istanza per Lavoratori Precoci	
Maturazione dei requisiti	Termine per produrre istanza di accertamento delle condizioni per accedere all'Ape Sociale *	Comunicazione accoglimento/rigetto istanza	Termine per produrre istanza di accertamento delle condizioni per accedere al beneficio precoci	Comunicazione accoglimento/rigetto istanza
Soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021	31 marzo 2021 (istanza tempestiva)	Entro il 30 giugno 2021	1° marzo 2021 (istanza tempestiva)	Entro il 30 giugno 2021
	15 luglio 2021 (istanza intermedia)	Entro il 15 ottobre 2021		
	<b>30 novembre 2021 (istanza tardiva) *</b>	<b>Entro il 31 dicembre 2021</b>	<b>30 novembre 2021 (istanza tardiva) *</b>	<b>Entro il 31 dicembre 2021</b>
* Le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello "scaglione" precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.				

## 56. Contratto di espansione interprofessionale

La Legge di Bilancio 2021 dispone in materia di **contratto di espansione interprofessionale**. di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto in oggetto, di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art 26-quater, c. 1, del dl 34/2019 estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.

A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti.

## 57. Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel *part time verticale ciclico*

A decorrere dal 01.01.2021, l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione.



**ATTENZIONE!** - A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina **rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale** determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 01.01.2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

## 58. Assegno di natalità

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**.



L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



**OSSERVA** - Nel caso in cui, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con DM il MEF, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, **provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE** di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## 59. Congedo di paternità

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «*anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*»;
- b) al secondo periodo, le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «*e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021*»;
- c) Al terzo periodo, le parole: «*Per gli anni 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021*».

### 59.1 Congedo papà



L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il **congedo obbligatorio e il congedo facoltativo**, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

- ➔ L'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l'anno solare 2018, l'aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.
- ➔ Per l'anno solare 2019, l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
- ➔ Per l'anno solare 2020, l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
- ➔ Il citato articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 non ha altresì prorogato per l'anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l'anno 2018.
- ➔ Per l'anno solare 2019, l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
- ➔ Per l'anno solare 2020, l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha confermato la possibilità di fruire di **un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre**.



**NOVITÀ** - Ora la legge di Bilancio 2021 porta a 10 giorni il congedo e anche nel caso di morte perinatale.

### 59.2 Chi può fruirne

Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021.



**INFORMA** - Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

### 59.3 Decorrenza e durata

Il **congedo obbligatorio** è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano:

<b>cinque giorni</b> di congedo obbligatorio	→	che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti <b>dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019</b> ;
<b>sette giorni</b> di congedo obbligatorio	→	che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti <b>dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</b> .
<b>dieci giorni</b> di congedo obbligatorio	→	che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti <b>dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021</b> .

Il **congedo facoltativo** del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.



**OSSERVA** - Il **congedo facoltativo** è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

#### 59.4 Quanto spetta

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

#### 59.5 Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

#### 59.6 Quando fare domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

#### 59.7 Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in **forma scritta al datore di lavoro** le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta **online** all'Ente attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:



Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;



enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.



Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella **circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40**.

## 60. Reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio 2021 incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "**reddito di cittadinanza**".

In particolare gli incrementi corrispondono a:

- 196,3 milioni di euro per l'anno 2021,
- 473,7 milioni di euro per l'anno 2022,
- 474,1 milioni di euro per l'anno 2023,
- 474,6 milioni di euro per l'anno 2024,
- 475,5 milioni di euro per l'anno 2025,
- 476,2 milioni di euro per l'anno 2026,
- 476,7 milioni di euro per l'anno 2027,
- 477,5 milioni di euro per l'anno 2028,
- e 477,3 milioni di euro annui a decorrere 14 novembre 2020 ore 23.00 55 dall'anno 2029.

Reddito di cittadinanza
Cos'è
<p>Il <b>Reddito di Cittadinanza</b> (RdC), introdotto con DL 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un <b>sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale</b>. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di <b>Pensione di Cittadinanza</b> (PdC).</p> <p>Il Reddito di Cittadinanza viene erogato <b>ai nuclei familiari</b> che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.</p> <p>Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all'adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, ovvero del Patto per l'inclusione <b>sociale</b> presso i servizi sociali dei comuni.</p>

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla presa in carico del percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l'impiego e dei Comuni, e non sono nella disponibilità dell'Istituto.

#### **Decorrenza e durata**

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

#### **Quanto spetta**

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

- una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);
- un contributo (eventuale) per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda.

#### **Quota A (importo annuo)**

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

- 6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
- 7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

#### **Quota B (importo annuo)**

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

- 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;
- 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L'informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE).

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:

- si trovano in stato detentivo;
- sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA;
- sono disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
- sono sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.

### Decadenza

La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell'intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente. In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale o presentazione di DSU non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.

### Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

#### Requisiti di cittadinanza e residenza

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al **richiedente la prestazione** che dovrà essere, alternativamente:

- cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

- o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.

È necessaria la **residenza in Italia da almeno dieci anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

### Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

- **ISEE ordinario o minorenni** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
- **patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
- **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
  - **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**;
  - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**;
  - **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo**.

Questi massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

- **il reddito** familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando **6.000 euro** per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di **Pensione di Cittadinanza** la soglia è incrementata fino a **7.560 euro** per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a **9.360 euro per la scala di equivalenza** qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono dettratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il [Simulatore](#) presente nella pagina del calcolo dell'ISEE. Se si è già presentata una nuova DSU, accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della DSU inoltrata all'NPS. Tuttavia la simulazione non tiene conto di eventuali trattamenti correnti che potrebbero aumentare il reddito familiare e inficiare il diritto alla prestazione.

### Compatibilità

**Il Reddito di Cittadinanza è compatibile** con il godimento della **NASpl** e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (**DIS-COLL**) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell' ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

È compatibile anche con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è necessario barrare l'apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l'apposito modello RdC/PdC Ridotto (modello SR182).

Se l'attività lavorativa autonoma, d'impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la comunicazione dell'avvio di tale attività deve avvenire attraverso la presentazione all'INPS del modello RdC/PdC Esteso (modello SR181), entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d'impresa, la compilazione del modello dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell'anno (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile-giugno, e così via).

### Come fare domanda

Il beneficio può essere richiesto:

- presso Poste Italiane;
- in modalità telematica, accedendo al portale [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it);
- presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati;
- in modalità telematica attraverso il sito INPS.

In sede di compilazione della domanda telematica verranno richieste tutte le informazioni e le dichiarazioni di responsabilità previste dal modulo SR180.

Per verificare, invece, lo stato della propria domanda è disponibile il servizio online "Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza", accessibile da questa pagina.

### Gli obblighi di comunicazione all'istituto

I beneficiari sono tenuti a comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC Esteso:

- le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC;
- il reddito presunto per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
- la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
- le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venire meno di tale condizione (decorsi 12 mesi dall'evento);
- entro 15 giorni, ogni **variazione del patrimonio immobiliare e dei beni durevoli** che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli;
- nel caso l'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei

requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni dall'acquisizione.  
 Resta fermo il divieto dell'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.  
 Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo SR181.  
 Il beneficiario del RdC, per continuare a usufruire della misura, deve, inoltre:

- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
- presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall'evento, pena decadenza. Se la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.

## 61. Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2021 conferma i crediti d'imposta per la c.d. "Transizione 4.0" e prevede la proroga al 2022 delle agevolazioni in essa contenute, apportando alcune modifiche ai costi agevolabili e alla misura dei crediti d'imposta.

In sintesi, è previsto:

<p><b>l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo</b></p>	→	<p>dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;</p>
<p><b>l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica</b></p>	→	<p>dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;</p>
<p><b>l'incremento del credito d'imposta della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica</b> finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0</p>	→	<p><b>dal 10% al 15%</b> e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.</p>



**ATTENZIONE!** - Ora vige l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

### 61.1 Bonus Investimenti in beni strumentali

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 si segnalano:

- ➔ l'ampliamento dell'ambito oggettivo, con inclusione dei beni immateriali "ordinari";
- ➔ l'applicazione della nuova disciplina già dallo scorso 16 novembre 2020 fino al 2022 (con termine "lungo" 30 giugno 2023 a determinate condizioni);
- ➔ il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili;
- ➔ la possibilità di fruire dell'agevolazione per i beni "ordinari" in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;
- ➔ l'utilizzo del credito d'imposta sin dall'anno dell'investimento e in tre quote annuali costanti (in luogo delle precedenti cinque quote);
- ➔ la perizia diventa asseverata per i beni "4.0" (non più semplice).

### 61.2 Novità del "Credito d'imposta beni strumentali"

La Legge di Bilancio 2021 prevede una proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con un **potenziamento delle aliquote** e dei **plafond di spesa** e un ampliamento dell'ambito oggettivo delle spese agevolabili.

La decorrenza retroattiva della norma **permette di maturare il credito d'imposta, già dagli investimenti fatti dal 16.11.2020** (fino a tutto il 2021 o al 30.06.2022, nel caso di "prenotazione" dell'investimento entro il 31.12.2021).

Non solo, ma **la fruizione è immediata – dall'anno dell'investimento** – e non più a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo (seppur limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro) o in 3 anni, per le imprese di più grandi dimensioni.



Sia le imprese, che gli esercenti arti e professioni possono beneficiarne – una novità non di poco conto, dato che nella previgente agevolazione del super ammortamento, restavano di fatto esclusi.

Qui di seguito si darà conto delle principali novità introdotte in relazione **al Piano Transizione 4.0 prorogato sino al 2022** (in luogo della vigente scadenza del 31 dicembre 2020), che risulta significativamente potenziato, talora addirittura retroattivamente al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID 19.



Infatti, già per gli investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020**, matura il credito d'imposta 2.0 e la misura agevolativa verrà applicata **fino a tutto il 31 dicembre 2022**.

In particolare, viene previsto:



**Oggetto dell'agevolazione**

**gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.**



**OSSERVA** - Vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli **investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.**



**NOTA BENE** - Sono invece sempre **esclusi**:

- ↳ **i veicoli**
- ↳ e gli altri **mezzi di trasporto** di cui all'art. 164 del TUIR,
- ↳ i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce **aliquote inferiori al 6,5%**,
- ↳ **fabbricati e costruzioni.**

**61.3 Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (30.06.2022)**

I beni strumentali materiali e immateriali "ordinari", diversi da quelli inclusi negli allegati A e B della L. 232/2016, per gli investimenti effettuati – da imprese ed esercenti arti e professioni – dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta **nella misura del 10%**:

per i <b>beni materiali</b>	➔	per gli investimenti fino a un limite di <b>2 milioni di euro</b>
per i <b>beni immateriali</b>	➔	fino a un limite di un <b>milione di euro</b>



**ATTENZIONE!** - La misura del credito d'imposta è incrementata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

**61.4 Investimenti dal 01.01.2022 al 31.12.2022**

Inoltre, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine "di ultrattività del credito d'imposta" del 30 giugno 2023), il **credito d'imposta spetta nella misura del 6%**, fermi restando i limiti di *plafond*.

Con riferimento ai beni materiali, di cui all'**Allegato A** alla L. 232/2016, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

<b>50% del costo</b>	➔	per <u>investimenti fino a 2,5 milioni di euro</u> ;
<b>30% del costo</b>	➔	per <u>investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</u> ;
<b>10% del costo</b>	➔	per <u>investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro</u> .



Per gli **investimenti effettuati nel 2022**, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Viene invece prevista un'unica misura per il credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti in beni immateriali di cui all'**Allegato B** alla L. 232/2016. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito è pari al **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.



**INFORMA** - Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

**61.5 Utilizzo in compensazione mediante F24**

Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) in **tre quote** annuali di pari importo.



Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in un'unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali "ordinari" nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Si rileva che anche ai fini della nuova agevolazione sarebbe richiesta l'indicazione della **dicitura** con la norma di riferimento nella fattura d'acquisto.

**Credito d'imposta investimenti in beni strumentali**

**Estensione agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 e alle prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023**, della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019**.

La nuova disciplina delineata dal D.D.L. di Bilancio 2021:

- **potenzia e diversifica le aliquote agevolative** (in particolare dal 16.11.2020 al 31.12.2021);
- **incrementa le spese ammissibili** (introduzione della fascia di investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro);
- amplia l'ambito applicativo (**estensione ai beni immateriali non 4.0 e previsione di aliquota maggiorata per strumenti per lo smart working**);
- accorcia il periodo di fruizione a **3 quote annuali di pari importo, ridotte a una nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni**;
- **accelera la fruizione** dal periodo d'imposta di entrata in funzione o interconnessione.

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e plafond di spesa
Beni materiali e immateriali ordinari	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• 15% <i>smart working</i></li> <li>• <b>Plafond 2 milioni di euro (materiale)</b></li> <li>• <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b></li> </ul>
	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> <li>• <b>Plafond 2 milioni di euro (materiale)</b></li> <li>• <b>Plafond 1 milione di euro (immateriale)</b></li> </ul>
Beni materiali 4.0	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 30% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>

	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
<b>Beni immateriali 4.0</b>	2021/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 1 milione di euro</li> </ul>

## 61.6 Soggetti beneficiari



Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti in Italia**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata:



al rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**;



al corretto **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Sono escluse:



le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001)



e quelle in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.



**OSSERVA** - Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi** da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016). Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, quindi, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

**61.7 Ambito temporale di applicazione dell’agevolazione**

L’incentivo del Credito d’imposta in Beni strumentali ha sostituito le precedenti discipline del **super e dell’iper ammortamento** che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il **credito d’imposta non spetta per:**

<p><b>gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 ° gennaio e il 30 giugno 2020</b></p>	<p>➔</p>	<p>e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, DI 34/2019)</p>
<p><b>gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020</b></p>	<p>➔</p>	<p>e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).</p>




Ora l’articolo 185 del Disegno di Legge di Bilancio, commi 1-13, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo rispetto a quanto oggi vigente in virtù della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 185-197).

Viene addirittura anticipata la decorrenza della disciplina al 16 novembre 2020 per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Si auspica che possano accedere alla versione potenziata dell’incentivo anche le imprese **che hanno pagato acconti pari al 20% entro il 2019** – prenotando così la disciplina del credito d’imposta ex L. Bilancio 2020 – e che **completeranno l’investimento dopo il 15 novembre 2020**.

**Novità DDL Bilancio 2021 - Credito d’imposta beni strumentali**





**ATTENZIONE!** - Ai fini della verifica del “**momento di effettuazione**”, sono sempre validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella CM n. 4/E/2017, cioè si applicano le **regole generali della competenza** previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto	→	vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
per i beni acquisiti mediante contratto di leasing	→	rileva il <u>momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario</u> . Qualora il contratto preveda la <b>clausola di prova a favore del locatario</b> , rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la <b>data di consegna del bene al locatario</b> (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;
per i beni acquisiti mediante contratto di appalto	→	<b>rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi</b> (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), <b>nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;</b>
per i beni costruiti in economia	→	<b>i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.</b>

## 61.8 Spese agevolabili

### Ambito oggettivo

Sono ammissibili gli investimenti nei seguenti beni:

- ✓ beni strumentali materiali ordinari e **immateriali ordinari (software non 4.0) con maggiorazione in caso di strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working;**
- ✓ beni strumentali materiali 4.0, compresi nell’allegato A delle Legge di Bilancio 2017;
- ✓ beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B delle Legge di Bilancio 2017.



Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, esclusi:

- × i **veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore** indicati all'articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- × i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce **coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%**
- × i **fabbricati e le costruzioni**
- × i **beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015** (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- × i **beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa**, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## 61.9 Vecchie/nuove aliquote e plafond

La Legge di Bilancio 2020 stabiliva che la misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:

per i <u>beni materiali funzionali</u> alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016)	→	il credito d'imposta è pari al <b>40% del costo</b> , per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al <b>20%</b> , per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
per i <u>beni immateriali</u> connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016)	→	il <b>credito d'imposta è pari al 15%</b> , nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili;
per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti	→	il credito d'imposta è <b>pari al 6%</b> del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



**NOTA BENE** - Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione può avvenire a decorrere:

<b>dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni</b>	→	per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"
<b>dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni</b>	→	al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

Ora, le novità apportate sono le seguenti:

Aliquote e <i>plafond</i> di spesa		
Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e <i>plafond</i> di spesa
Beni materiali e immateriali ordinari	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• 15% <i>smart working</i></li> </ul> <p>Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)</p>
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> </ul> <p>Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)</p>
Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 30% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 1 milione di euro</li> </ul>

#### 61.10 Misura del credito 4.0

BENI	01.01.2020 - 15.11.2020	16.11.2020- 31.12.2021 (30.06.2022)	01.01.2022 - 31.12.2022
Materiali nuovi no 4.0	6%	10%	6%
Immateriali nuovi no 4.0	--	10%	6%
Materiali - all. A l. 160/2019 - 4.0	40% - 20%	50% - 30% - 10%	40% - 20% - 10%
Immateriali - all. B l.160/2019 - 4.0	15%	20%	20%

**61.11 Riflessi contabili**

Il nuovo credito d'imposta deve essere considerato anche ai fini contabili, analogamente a quanto avviene per un qualsiasi **contributo in conto impianti**.



In passato la stessa Agenzia Entrate l'ha chiarito, con la RM 241/E/2002, con cui aveva fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree depresse (articolo 8 della legge 388/2000).

Sulla base delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate è possibile quindi utilizzare una delle due seguenti modalità alternative di registrazione del contributo:



come ricavo anticipato, da imputare per quote di competenza al conto economico, in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati, secondo la tecnica dei risconti;



rettificando il costo di ciascun bene agevolato per la quota di credito d'imposta maturato corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l'acquisizione del bene stesso e il totale degli investimenti lordi, con conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto del contributo.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ipotizza **due tecniche contabili alternative**:

**1**

la prima prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d'imposta) e l'imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, **quest'ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi** che la sterilizza;

**2**

la seconda prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto netto (cioè ridotto del credito d'imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio o, più precisamente, **una variazione in diminuzione** determinata come differenza tra l'ammortamento calcolato sul costo al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d'imposta.



**OSSERVA** - In entrambi i casi, quindi, l'effetto fiscale è lo stesso.



Qualora si adotti la **prima modalità**, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:

- modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell'acquisto del bene;
- modalità operative invariate per l'inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.



Qualora, invece, si adotti la **modalità di determinazione dell'ammortamento civilistico sulla base del costo d'acquisto netto**, accompagnata dall'indicazione di un'ulteriore variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, occorrerà procedere come segue:

- per quanto riguarda la registrazione contabile dell'acquisto del bene, occorrerà (preferibilmente già da subito) tener conto dell'intero credito d'imposta spettante;
- l'inserimento del bene a libro cespiti dovrà essere effettuato al netto dell'intero credito d'imposta spettante, ovvero indicando sia il valore lordo che il credito d'imposta;
- il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali, dovrà essere effettuato con riferimento al valore del bene netto, ossia ridotto del credito d'imposta;
- la determinazione dell'ulteriore variazione in diminuzione, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata con riferimento alla differenza tra la quota di ammortamento civilistico calcolata sul valore del bene al lordo del credito d'imposta e la quota di ammortamento calcolata sul valore del bene al netto del credito d'imposta.



**NOTA BENE** - Vi è comunque massima libertà interpretativa.

## 61.12 Indicazione nei modelli dichiarativi e nei modelli F24



Il credito d'imposta non è ricavo tassabile, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, e va quindi sterilizzato attraverso l'utilizzo di una **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi.

Quindi, il conto "Altri ricavi e proventi", riscontato, andrà ripreso in aumento nella dichiarazione dei redditi e IRAP.



**OSSERVA** - Se si dovesse scegliere la contabilizzazione del credito, a diretta diminuzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, la quota di ammortamento determinata deve essere "incrementata" del credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito.

Pertanto, va effettuata una variazione in diminuzione in dichiarazione per una quota parte attinente al credito d'imposta di competenza.


Il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:



a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari,



ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;




**NOVITÀ** - Degna di nota è la **riduzione del periodo minimo di fruizione** (attualmente pari a 5 anni per i beni materiali e 3 anni per i beni immateriali 4.0) **in tre quote annuali**, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **ordinari** acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, **in un'unica quota annuale**.



**INFORMA** - Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per i beni ordinari per la parte spettante a seguito dell'entrata in funzione.

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati siano **ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto (c.d. *recapture*) escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.



Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

**61.13 Oneri documentali**

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione "parlante"** (recante l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021) idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.

In relazione agli investimenti 4.0, l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 deve essere resa con **perizia asseverata e non con perizia semplice**, come previsto invece dalla Legge di Bilancio 2020, o con un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale in parola può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante**.

**Oneri documentali**

**Obbligo di perizia asseverata (non più semplice) per investimenti in beni 4.0 di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro.**

**61.14 Bonus R&S e innovazione**

L'art.1, commi 198-209 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto, per il 2020, un credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**. Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state definite con il DM 26 maggio 2020.


**Per il periodo d'imposta 2020, per gli investimenti in:**

- **ricerca e sviluppo,**
- **in transizione ecologica,**
- **in innovazione tecnologica 4.0**
- **e in altre attività innovative,**

**è riconosciuto un credito d'imposta.**

**61.15 Ambito soggettivo**

Possono accedere al credito d'imposta:



**NOTA BENE** - Sono inclusi i forfetari e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR).

Sono escluse le imprese:

- × in stato di liquidazione volontaria,
- × fallimento,
- × liquidazione coatta amministrativa,
- × concordato preventivo senza continuità aziendale,
- × altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- × le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



**NOTA BENE** - Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta opera per il periodo d'imposta 2020 e fino al 2022 (per i "solari"). Rilevano i costi sostenuti in tale periodo, secondo il principio di competenza, ai sensi dell'art. 109, co. 1 e 2 del TUIR (art. 6, co. 1 del DM 26.5.2020).


La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

La legge di bilancio 2021 ha modificato il co. 203 dell'art. 1 della L. 160/2019, rideterminando la misura del credito di imposta.

Credito d'imposta	% fino al 31.12.2020	Nuova % dal 2021
R&S	12%, max 3 milioni	20%, max 4 milioni
Innovazione tecnologica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green	10%, max 1,5 milioni	15%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni

### 61.16 Ambito oggettivo

Sono considerate **attività di ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta (art.22-bis, comma 3, L. Bilancio 2020):



come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione».




Con DM del MISE, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettati i **criteri** per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Tipo di attività
• <b>Attività di ricerca e sviluppo</b>
• <b>Attività di innovazione tecnologica</b>
• <b>Attività di <i>design</i> e ideazione estetica</b>
• <b>Attività di innovazione tecnologica, destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati</b>

Attività di ricerca e sviluppo ammissibili Art.22-bis comma 3, L. Bilancio 2020	
Lett. m) § 1.3 p.to 15 comunicazione commissione 214/C 198/01 27.06.2014	<b>Attività di ricerca fondamentale</b>
Lett. q) § 1.3 p.to 15 comunicazione commissione 214/C 198/01 27.06.2014	<b>Ricerca industriale</b>
Lett. j) § 1.3 p.to 15 comunicazione commissione 214/C 198/01 27.06.2014	<b>Sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico</b>


**61.17 Spese ammissibili – attività di ricerca e sviluppo**

Ai fini della **determinazione della base di calcolo del credito d'imposta**, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di **effettività, pertinenza e congruità**:



**ATTENZIONE!** - La maggiorazione per le spese di personale si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

**2** le **quote di ammortamento**





**NOTA BENE** - Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.

4

le **spese per contratti di ricerca extra-muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.



**NOTA BENE** - Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari **al 150 per cento del loro ammontare**.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.



**RICORDA** - Si considerano **appartenenti allo stesso gruppo** le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Tali spese previste sono ammissibili a condizione che i **soggetti** cui vengono **commissionati** i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, **siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE o dello SEE** o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996:

#### Tabella stati white list (D.M. 04.09.96 e succ. modif.)

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia

5

le **quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi**, anche in licenza d'uso, di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi **fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE o SEE** o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996.



**ATTENZIONE** - Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo del l'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

**6** le spese per **servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta**, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate al punto 1 o delle spese ammissibili indicate al punto 3, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996;

**7** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dal prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del:

30 per cento delle spese di personale

o, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati a tali attività.

<b>Spese per personale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato</b> o di lavoro <b>autonomo</b> o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, <u>direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa</u>, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;</li> <li>2. le spese di personale relative a <u>soggetti di età non superiore a 35 anni</u>, al primo impiego, in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>titolo di dottore di ricerca</b></li> <li>• o iscritti a un <b>ciclo di dottorato</b> presso un'università italiana o estera</li> <li>• o in possesso di una <b>laurea magistrale</b> in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con <u>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</u> e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Strumenti e attrezzature laboratorio</b>	<p>Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento</li> <li>• in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&amp;S</li> </ul> <p>Possono essere anche acquisite a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leasing (per la quota capitale dei canoni deducibili ex art.102 c.7 TUIR)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).</li> </ul> <p><b><u>NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE</u></b></p>
<b>Contratti di ricerca "extra-muros"</b>	<p>I contratti di ricerca possono essere stipulati con imprese residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nella UE/SEE</li> <li>o in Paesi White list</li> </ul> <p>Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta <b><u>per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.</u></b></p>
<b>Privative industriali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Competenze tecniche e privative industriali (anche acquisite all'esterno) relative a: invenzione industriale; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale <b><u>nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro</u></b> e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d'imposta.</li> </ul>
<b>Consulenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti</li> <li>nel limite massimo complessivo <u>pari al 20 per cento delle spese di personale</u></li> <li>a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996 - Paesi White list.</li> </ul>
<b>Acquisto materiali, forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dal prototipi o impianti pilota, <u>nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale</u> o, nel caso di ricerca extra-muros, <u>del 30 per cento dei costi dei contratti</u>.</li> </ul>

### 61.18 Spese ammissibili – attività di innovazione tecnologica

Sono considerate "**attività di innovazione tecnologica**" (art.22-bis, comma 4, L. Bilancio 2020) ammissibili al credito d'imposta le **attività, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.**



**NOTA BENE** - Per **prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato** si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le:

- **attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;**
- e in generale le **attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;**
- le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente
- nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.



Con il DM MISE verranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a** le **spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni.



**OSSERVA** - Le spese di personale relative a **soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego**, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

- b** le **quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica** anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).



**OSSERVA** - Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

- c** le **spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta.



**OSSERVA** - Nel caso in cui i contratti **siano** stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.



**NOTA BENE** - La maggiorazione per le spese di personale si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

#### Tabella stati white list (D.M. 04.09.96 e succ. modif.)

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia

**d** le **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri UE o in SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996;

**e** le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), o del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

#### Spese per personale

- ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato** o di lavoro **autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
- le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>titolo di dottore di ricerca</b></li> <li>• o iscritti a un <b>ciclo di dottorato</b> presso un'università italiana o estera</li> <li>• o in possesso di una <b>laurea magistrale</b> in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con <u>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</u> e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.</li> </ul>
<b>Strumenti e attrezzature laboratorio</b>	<p>Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento</li> <li>• in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&amp;S</li> </ul> <p>Possono essere anche acquisite a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leasing (per la quota capitale dei canoni deducibili ex art.102 c.7 TUIR)</li> <li>• locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).</li> </ul> <p><b><u>NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE</u></b></p>
<b>Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica</li> </ul>
<b>Consulenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti</li> <li>• nel limite massimo complessivo <u>pari al 20 per cento delle spese di personale</u></li> <li>• a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996 - Paesi White list;</li> </ul>
<b>Acquisto materiali, forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dai prototipi o impianti pilota, <u>nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale</u> o, nel caso di ricerca extra-muros, <u>del 30 per cento dei costi dei contratti</u>.</li> </ul>

**61.19 Spese ammissibili – attività di design e ideazione estetica**

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta **le attività di design e ideazione estetica (art.22-bis, comma 5, Legge Bilancio 2020)** svolte dalle imprese operanti nei settori:

- tessile e moda,
- calzaturiero,
- occhialeria,
- orafo,
- mobile e arredo
- e della ceramica

per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano **ammissibili**, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

**a** le **spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività.



**OSSERVA** - Le **spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego**, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

**b** le **quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese** relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).



**OSSERVA** - Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

**c** le **spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta**, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.



**OSSERVA** - Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscal mente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

**d** le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusiva mente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscal mente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

**e** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla pre cedente lettera c).

<b>Spese per personale</b>	<p>3. <b>ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato</b> o di lavoro <b>autonomo</b> o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, <u>direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa</u>, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;</p> <p>4. le spese di personale relative a <u>soggetti di età non superiore a 35 anni</u>, al primo impiego, in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>titolo di dottore di ricerca</b></li> <li>• o iscritti a un <b>ciclo di dottorato</b> presso un'università italiana o estera</li> <li>• o in possesso di una <b>laurea magistrale</b> in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con <u>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</u> e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo</li> </ul>
<b>Strumenti e attrezzature laboratorio</b>	<p>Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento</li> <li>• in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&amp;S</li> </ul>

	<p>Possono essere anche acquisite a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leasing (per la quota capitale dei canoni deducibili ex art.102 c.7 TUIR)</li> <li>• locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).</li> </ul> <p><b><u>NEL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE</u></b></p>
<b>Spese per contratti svolgimento attività di design e ideazione estetica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta</li> </ul>
<b>Consulenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti</li> <li>• nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale</li> <li>• a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o UE o SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996 - Paesi White list;</li> </ul>
<b>Acquisto materiali, forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dal prototipi o impianti pilota, <u>nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale</u> o, nel caso di ricerca extra-muros, <u>del 30 per cento dei costi dei contratti</u>.</li> </ul>

## 61.20 Misura del credito d'imposta

Per le **attività di ricerca e sviluppo**

il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- **12 per cento** della relativa base di calcolo,
- assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili,
- nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le **attività di innovazione tecnologica**

il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al:

- **6 per cento** della relativa base di calcolo,
- assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili,
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le **attività di design e ideazione estetica**


il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- **6 per cento** della relativa base di calcolo,
- assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili,
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Tipo di attività	Norma	Misura del credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	art. 22-bis comma 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12%</li> <li>• <u>Nel limite massimo di 3 milioni di euro</u></li> </ul>
Attività di innovazione tecnologica	art. 22-bis comma 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> <li>• <u>Nel limite massimo di 1,5 milioni di euro</u></li> </ul>
Attività di <i>design</i> e ideazione estetica	art. 22-bis comma 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> <li>• <u>Nel limite massimo di 1,5 milioni di euro</u></li> </ul>
Attività di innovazione tecnologica, destinate alla <b>realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati</b>	art. 22-bis comma 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• <u>Nel limite massimo di 1,5 milioni di euro</u></li> </ul>

### 61.21 Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile**:



Con apposito DM MISE sono stabiliti il **modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.**

- il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'in terno del consolidato fiscale;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile IRAP**;
- e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

### 61.22 Attestazione del revisore

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i **principi di indipendenza** elaborati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le **spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione** della documentazione contabile previsto dal presente comma **sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**.

### 61.23 Relazione tecnica

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere:

- **predisposta a cura del responsabile aziendale** delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto
- **e deve essere controfirmata dal rappresentante legale** dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

### 61.24 Accertamento dei requisiti

Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base:

- ↳ **dell'apposita certificazione**
- ↳ **della documentazione contabile**
- ↳ e della **relazione tecnica** previste dal comma 8,
- ↳ nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa,



**effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni** di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui si accerti **l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta**, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Mise di esprimere il proprio parere.



Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.

### 61.25 Credito d'imposta Formazione 4.0



**NOVITÀ** – Prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 con una modifica all'art. 1 comma 210 della L. 160/2019, ampliando i costi ammissibili, come disposto dall'art. 31 comma 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014.

#### Credito d'imposta Formazione 4.0

Incentivo destinato alle imprese che investono nella **formazione dei propri dipendenti**. Viene infatti riconosciuto dal legislatore un **credito d'imposta del 40%** (relativo al solo costo aziendale del personale dipendente), con teito annuale fissato a 300.000 euro, per tutte le spese sostenute a partire dal 2021, ma **utilizzabile dal 2022**.

**Imprese beneficiarie**

Il legislatore prevede la possibilità di fruire del credito d'imposta, per **tutte le imprese**, indipendentemente:

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico in cui operano,
- nonché dal regime contabile adottato.

Vi rientrano, dunque, a pieno titolo: le **ditte individuali, S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A. in regime di contabilità ordinaria o semplificata per cassa.**

**Inclusi i contribuenti forfettari e, fino ad esaurimento, i c.d. minimi, che producono reddito d'impresa.**

#### Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per attività di formazione, svolte per acquisire o consolidare le **conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0**. Un elenco dettagliato viene riportato nell'**Allegato A** della Legge di Bilancio 2018. Si tratta di oltre 100 ambiti, raggruppati in tre categorie:

- **vendita e marketing,**
- **informatica**
- **e tecniche e tecnologie di produzione.**

Vengono riportati di seguito:

a) Vendita e marketing:	b) Informatica:
I. Acquisti	I. Analisi di sistemi informatici
II. Commercio al dettaglio	II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Commercio all'ingrosso	III. Formazione degli amministratori di rete
IV. Gestione del magazzino	IV. Linguaggi di programmazione
V. Servizi ai consumatori	V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Stoccaggio	VI. Programmazione informatica
VII. Tecniche di dimostrazione	VII. Sistemi operativi
VIII. Marketing	VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A, alla L. 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Ricerca di mercato	IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione	
I. Fabbricazione di armi da fuoco	XLIX. Produzione bevande
II. Fabbricazione di utensili e stampi	L. Lavorazione del tabacco
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi	LI. Scienza e tecnologie alimentari
IV. Idraulica	LII. Confezione di calzature
V. Ingegneria meccanica	LIII. Filatura
VI. Ingegneria metallurgica	LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
VII. Lavorazione della lamiera	LV. Preparazione e filatura della lana
VIII. Meccanica di precisione	LVI. Produzione di capi di abbigliamento

IX. Lavorazione a macchina dei metalli	LVII. Produzione di cuoio e pellami
X. Saldatura	LVIII. Sartoria LIX. Selleria
XI. Siderurgia	LX. Tessitura industriale
XII. Climatizzazione	LXI. Ceramica industriale
XIII. Distribuzione del gas	LXII. Ebanisteria
XIV. Energia nucleare, idraulica e termica	LXIII. Fabbricazione di mobili
XV. Ingegneria climatica	LXIV. Falegnameria (non edile)
XVI. Ingegneria elettrica	LXV. Lavorazione della gomma
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche	LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
XVIII. Installazioni elettriche	LXVII. Lavorazione industriale del vetro
XIX. Produzione di energia elettrica	LXVIII. Produzione della plastica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici	LXIX. Produzione e lavorazione della carta
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni	LXX. Produzione industriale di diamanti
XXII. Ingegneria del controllo	LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
XXIII. Ingegneria elettronica	LXXII. Estrazione di carbone
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione	LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione	LXXIV. Estrazione di materie grezze
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche	LXXV. Ingegneria geotecnica
XXVII. Robotica	LXXVI. Ingegneria mineraria
XXVIII. Sistemi di comunicazione	LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni	LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
XXX. Tecnologie di elaborazione dati	LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
XXXI. Biotecnologie	LXXX. Progettazione edilizia
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione	LXXXI. Costruzione di ponti
XXXIII. Ingegneria chimica	LXXXII. Costruzione di strade
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi	LXXXIII. Edilizia
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici	LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi	LXXXV. Ingegneria civile
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)	LXXXVI. Ingegneria edile
XXXVIII. Tecnologie biochimiche	LXXXVII. Ingegneria portuale
XXXIX. Cantieristica navale	LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni	

XLII. Ingegneria automobilistica	
XLIII. Ingegneria motociclistica	
XLIV. Manutenzione e riparazione di veicoli	
XLV. Progettazione di aeromobili	
XLVI. Manutenzione di aeromobili	
XLVII. Agricoltura di precisione	
XLVIII. Lavorazione degli alimenti	
XLIX. Conservazione degli alimenti	
L. Produzione bevande	
L. Lavorazione del tabacco	
LI. Scienza e tecnologie alimentari	
LII. Confezione di calzature	
LIII. Filatura	
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni	
XLII. Ingegneria automobilistica	
XLIII. Ingegneria motociclistica	
XLIV. Manutenzione e riparazione di veicoli	
XLV. Progettazione di aeromobili	
XLVI. Agricoltura di precisione	
XLVII. Lavorazione degli alimenti	
XLVIII. Conservazione degli alimenti	



**NOTA BENE** - Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra **normativa obbligatoria** in materia di formazione (comma 49, art.1, L. Bilancio 2018).

## 61.26 Il credito d'imposta

Alle summenzionate spese, se sostenute nel 2018 (per i soggetti solari – la norma in generale parla di periodo d'imposta successivo al 2017), viene attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo **costo aziendale del personale dipendente**, per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione.

Il beneficio è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.



Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del MEF, il **monitoraggio delle fruizioni del beneficio**, ai fini scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica.

Credito d'imposta formazione 4.0	
<b>Spese sostenute per:</b>	formazione
<b>Argomenti:</b>	Conoscenze delle tecnologie, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – All.A Legge di Bilancio 2018
<b>Periodo di sostenimento:</b>	2021
<b>Importo del contributo:</b>	40% delle spese sostenute
<b>Limite massimo annuale</b>	300.000 euro per beneficiario
<b>Utilizzo</b>	Esclusivamente a compensazione
<b>Termini di utilizzo</b>	Per spese sostenute nel 2021, a partire dal 2022

Indicazione nel modello dichiarativo
<p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese (2021 – modello Redditi 2022)</li> <li>• e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi <b>fino a quando se ne conclude l'utilizzo.</b></li> </ul> <p>Tale credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.</p> <p>E' utilizzabile a decorrere <b>dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti</b> (es. spese sostenute nel 2021, credito utilizzabile dal 2022) <b>esclusivamente in compensazione</b>, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.</p>
Limiti
<p>A tale credito d'imposta non si applicano i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di 250.000 euro, applicabile ai crediti del quadro RU del modello Redditi (comma 51, art.1, L. Bilancio 2018).</li> <li>• di 516.456,90 euro, cioè del limite massimo quantitativo dei crediti compensabili per ciascun periodo d'imposta, previsto dall'articolo 34 della L. 388/2000.</li> </ul> <p>L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti "De Minimis".</p>
Certificazione del credito
<p>Perché il credito sia ammissibile, i costi sostenuti devono essere certificati dal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetto incaricato della revisione legale</li> <li>• o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.</li> </ul> <p>N.B. Tale <b>certificazione deve essere allegata al bilancio.</b></p> <p>Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i <b>principi di indipendenza</b> elaborati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell' IFAC.</p> <p>Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili <u>entro il limite massimo di euro 5.000.</u></p> <p>Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione.</p> <p>Con DM attuativo verranno adottate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla <b>documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.</b></p>

## 62. Lotteria dei corrispettivi e cashback

Il comma 1095 apporta delle modifiche alla disciplina della c.d. lotteria degli scontrini; si tratta di novità che sono finalizzate a:

→ sostenere l'**utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi **premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici**, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all'interno del Piano Italia Cashless;


→ specificare che il **portale Lotteria**, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, **è reso disponibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Inoltre, adegua la previsione di cui all'art. 18, comma 2, del DL n. 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziata per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.

Infine, viene introdotta una norma, di natura interpretativa, che chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente.



**ATTENZIONE!** - Con il DL 183 del 31/12/2020 è stato disposto uno **slittamento di un mese** alla partenza della "Lotteria degli Scontrini" **che debutterà quindi dal 1° febbraio 2021**. Lo stesso provvedimento dispone che **dal 1° marzo 2021** il contribuente potrà segnalare all'Agenzia gli imprenditori che rifiutano il codice lotteria.



**62.1 Lotteria degli scontrini**

La c.d. “**lotteria degli scontrini**” è un’iniziativa introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 540 a 544, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), che consente di partecipare all’estrazione di premi messi in palio ai soggetti (residenti e maggiorenni) che abbiano effettuato acquisto di beni e servizi presso esercenti attività di commercio al minuto.

Gli scopi perseguiti dal Legislatore sono due:

- 1 **contrastare l’evasione fiscale;**
- 2 **e fornire all’Amministrazione finanziaria dati** finalizzati alla rilevazione della capacità di spesa delle persone fisiche.

 **L’entrata in vigore** della lotteria è stata inizialmente posticipata di sei mesi, al 1° gennaio 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica (art.141, DL 34/2020).  
Già dal 1° dicembre 2020, il portale <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home> è stato attivato per permettere ai contribuenti di registrarsi e ottenere il proprio codice di partecipazione.

I partecipanti possono partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio, infatti, presentando il proprio “**codice lotteria**”, prima di effettuare acquisti di beni o servizi (di importo uguale o superiore a 1 euro) presso commercianti al minuto che trasmettono i relativi corrispettivi.



**INFORMA** - Il **codice lotteria** non è altro che uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l’identificazione ai soli fini dell’assegnazione dei premi. Esso è ricavabile da ciascun contribuente dal portale lotteria ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente. La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni. Una volta ottenuto il proprio codice lotteria è possibile utilizzarlo per tutti gli acquisti e partecipare, così, a tutte le corrispondenti estrazioni.

Le tre fasi sono:

- 1 **estrazione del CF**
- 2 **memorizzazione del codice lotteria**
- 3 **inserimento del codice da parte dell’esercente nello scontrino di acquisto.**



### 62.2 Richiesta di più codici lotteria

Se un contribuente vuole, può comunque chiedere e ottenere più di un codice lotteria. Se un contribuente ha più codici lotteria, potrà utilizzarli in alternativa nei propri acquisti.

Potranno essere generati **massimo 20 codici lotteria** per ogni codice fiscale. Nel caso venga raggiunto il numero massimo di codici generati, a fronte della richiesta di generazione di un nuovo codice sarà fornito uno dei codici generati in precedenza.

Una volta ottenuto il codice e partita la lotteria, se il contribuente acquista beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostra il codice lotteria all'esercente e ne chiede l'abbinamento ai dati dell'acquisto, ogni euro dell'acquisto si trasformerà così in un **biglietto virtuale della lotteria**, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

### 62.3 Cancellazione del codice lotteria

È possibile cancellare un codice lotteria accedendo alla propria area riservata (sezione "Il mio codice lotteria"), selezionando il codice che si desidera cancellare e premendo "**Cancella codice**". La cancellazione del codice è attiva entro 48 ore dalla richiesta, è un'operazione irreversibile ed elimina dal sistema lotteria sia il codice lotteria sia gli scontrini e i biglietti virtuali allo stesso già associati (e memorizzati a sistema).

Gli scontrini associati al codice lotteria cancellato non saranno più visibili e i relativi biglietti virtuali non parteciperanno a nessuna estrazione.

### 62.4 Disabilitazione della generazione del codice sul portale pubblico

Accedendo alla propria area riservata sarà possibile scegliere di disabilitare la generazione dei codici lotteria dall'area pubblica del PORTALE LOTTERIA. Abilitando il blocco è possibile generare i codici lotteria solo dalla propria area riservata.

Se l'importo speso è superiore a un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro **biglietto virtuale**.



**NOTA BENE** - Gli acquisti effettuati *on line* non consentono di partecipare alla lotteria.



**ATTENZIONE!** - Non è necessario conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria e per riscuoterne i premi, perché per partecipare è sufficiente avere il codice lotteria e, in caso di vittoria, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverte formalmente il contribuente con una **raccomandata AR** o una **PEC**. Inoltre se viene inserito nell'area riservata il numero di cellulare verrà inviata anche una comunicazione informale tramite SMS.

## 62.5 Nessuna necessità di conservazione dello scontrino

Conservare gli scontrini è utile esclusivamente come prova del pagamento, come garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce o per controllare subito, al termine di ogni estrazione - nella home page dell'area **pubblica del PORTALE LOTTERIA**- se uno degli scontrini corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio.



**OSSERVA** - All'area riservata del **PORTALE LOTTERIA** si può accedere utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel.

Controllare se l'esercente, al momento dell'acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati dello scontrino è facile: se lo scontrino che è stato consegnato al momento dell'acquisto reca indicazione del codice lotteria, è stato correttamente registrato e inoltrato all'Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nella banca dati creata per la lotteria.

Nell'area riservata del **PORTALE LOTTERIA** è possibile comunque controllare l'elenco degli scontrini; nel **PORTALE LOTTERIA**, accedendo all'area riservata è possibile registrarsi e visualizzare tutti gli scontrini che partecipano alla lotteria e verificare, così, che tutti gli acquisti (e scontrini) abbiano prodotto biglietti per la lotteria.

Ogni scontrino è identificabile tramite i seguenti campi:

- numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003)
- data e ora (es. 14-07-2020 12:54)
- matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla "RT" o "Server RT" (es. RT 25IAT123456, Server RT:37SAT123456)
- identificativo di cassa presente solo in caso di "Server RT", riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008)
- importo (es. 35,50€).

### 62.6 Invio da parte dell'esercente dei dati

L'esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque **non oltre 12 giorni dall'emissione**.

Se l'esercente tarda a trasmettere gli scontrini, il contribuente parteciperà alle prime estrazioni mensili effettuate dopo l'inoltro dei tuoi scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

### 62.7 Partecipanti alla lotteria

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche **maggiorenni, residenti**, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:

- l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica;
- l'acquirente, all'atto dell'acquisto, comunichi all'esercente il proprio "**codice lotteria**";
- l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.



**INFORMA** - Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un **numero di biglietti virtuali** - un biglietto per ogni euro di corrispettivo (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti.

### 62.8 Operazioni escluse dalla lotteria

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa e gli acquisti effettuati on-line o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Inoltre, in fase di prima applicazione dell'istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione:

- × **acquisti documentati mediante fattura elettronica;**
- × acquisti i cui dati devono essere trasmessi al **Sistema Tessera sanitaria**
- × acquisti per i quali l'acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di **detrazioni o deduzioni fiscali**.



**OSSERVA** - È possibile partecipare alla nuova lotteria pagando con **carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata.**

## 62.9 I premi

ANNUALE	MENSILI	SETTIMANALI
<b>1 premio da € 5.000.000</b> ogni anno per chi compra <b>1 premio da € 1.000.000</b> ogni anno per chi vende	<b>10 premi da € 100.000</b> ogni mese per chi compra <b>10 premi da € 20.000</b> ogni mese per chi vende	<b>15 premi da € 25.000</b> ogni settimana per chi compra <b>15 premi da € 5.000</b> ogni settimana per chi vende

### Premi non più reclamabili

I premi non saranno più reclamabili trascorsi **90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.**

I premi **settimanali, mensili e annuali** non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all'Erario.

## 62.10 Istruzioni per l'invio dei dati



Con il **Provvedimento dell'Agenzia Entrate pubblicato il 31 ottobre 2019**, sono state definite le istruzioni per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori.

**Entro il 31 gennaio 2021** tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono configurati al fine di consentire, la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare:

tutti i modelli dei Registratori Telematici

e la **procedura web**, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate

sono configurati per consentire, **anche mediante lettura ottica**, l'acquisizione di **un codice lotteria**, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.

**62.11 Documento commerciale valido ai fini della lotteria e trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici**

Il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, **genera un file XML** secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria".

I documenti commerciali da trasmettere **sono esclusivamente quelli che partecipano alla lotteria**, considerato che per concorrere all'estrazione è necessario che:

- ↳ i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio **codice lotteria** all'esercente con la finalità di partecipare alla lotteria: in tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.
- ↳ il Registratore Telematico genera il **tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti**, così come memorizzato nel Registratore Telematico, per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.
- ↳ la trasmissione all'Agenzia delle Entrate avviene tramite un **apposito servizio "lotteria/corrispettivi"** in modalità "API-REST" su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri.

In particolare, oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:

- a) denominazione del cedente/prestatore;
- b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
- c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- d) data e ora del documento;
- e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- f) codice lotteria del cliente.



**NOTA BENE** - In caso di **reso o annullo**, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anche tale operazione. In particolare, sono di interesse i **resi e gli annulli inerenti documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al sistema Lotteria**.

Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato "IN\_SERVIZIO", impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.

Se un dispositivo viene sottoposto ad **un cambio di stato** non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato nello stato "IN\_SERVIZIO", con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.

Le regole di composizione del file prevedono che l'xml prodotto contenga da 1 a 100 documenti e che non ecceda la **dimensione massima di 60kb**.



**OSSERVA** - Al fine di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

- a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato;
- b) raggiungimento della dimensione massima del file.

La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti dovrebbe avvenire a fronte della **chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei**, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema.

Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali ai fini della lotteria avviene utilizzando un **orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo**, nell'arco della giornata di emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all' articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno partecipare alle estrazioni anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di emissione, nel rispetto delle regole della lotteria.

Il file trasmesso è sottoposto ad una **fase di verifica**, che può produrre un esito di scarto dell'intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali in esso contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria. In caso di scarto della fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria.

Qualora il sistema dell'Agenzia delle Entrate rilevi un errore nella trasmissione o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all'elemento "DocCommercialiLotteriaEsito" secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria". Di seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:

→ il **Server-RT** deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i **punti cassa** ad esso collegati;

→ l'elemento "**IdCassa**" deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola della cassa che ha emesso i documenti commerciali;

→ i blocchi "Vendita" e "ResoAnullo" sono mutuamente esclusivi;

→ per gli invii di prova è necessario prevedere l'apposito attributo simulazione = 'true' nel tag .



**INFORMA** - La disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini" si abbina al meccanismo del c.d. "Cashback", anch'esso destinata alle persone fisiche maggiorenni in Italia.

## 62.12 Il meccanismo del cash back

Dall'8 dicembre 2020 è operativo il c.d. "Piano Cashback" del Governo, una manovra che vuole essere di stimolo all'uso dei pagamenti elettronici e di ostacolo all'evasione fiscale.

Vi saranno due tipi di *Cash back*:

1

Il c.d. "**Supercash back di Natale**" – ancora sperimentale - (artt.6 e 7, DM MEF n. 156 del 24.11.2020, entrato in vigore il 28.11.2020): consiste nel **rimborso del 10%**, dall'8.12.2020 al 31.12.2020, su ogni transazione effettuata con carta. Il tetto massimo per singola spesa è di 150€: se il singolo scontrino supera tale cifra, il *Cashback* che si ottiene sarà comunque di 15 €.

<b>PERIODO DEL PROGRAMMA</b>	<b>dicembre 2020</b>
<b>SOGLIA D'ACCESSO AL CASHBACK</b>	<b>almeno 10 transazioni</b> da effettuarsi nel mese di dicembre 2020 (a regime diventerà di almeno 50 transazioni)
<b>RIMBORSO MASSIMO</b>	<b>150€ su una soglia di spesa di 1.500€</b>
<b>PERIODO DI RIMBORSO</b>	a partire da febbraio 2021 (a regime entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre; cioè entro il 30.08.2021; entro il 02 marzo 2022; entro il 30 agosto 2022).

In famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare, e i rimborsi possono essere cumulati. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro.



Tuttavia, l'appello di un "Cashback" al 10% semestrale, nel far emergere il sommerso relativamente a transazioni dove solitamente il cedente o prestatore può "scontare" immediatamente un'IVA al 22%, pare limitato.

**62.13 Come partecipare all'extra cashback di Natale**

Per iniziare devi registrarti al Programma Cashback:



**Assicurati di avere SPID (la tua identità digitale), se non lo hai richiesto subito.** Per ottenere SPID devi rivolgerti ad uno degli **Identity Provider** a tua scelta. In base al soggetto che scegli, puoi avviare la procedura di identificazione scegliendo tra diverse modalità più semplice.



**Vai su <https://spid.gov.it/richiedi-spid> e avvia la procedura di registrazione!** Sarai guidato dalle indicazioni che ti verranno fornite man mano durante la registrazione. (Maggiori informazioni su [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it))



In alternativa, puoi utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio.

Scarica l'App IO: dopo aver scaricato e installato l'applicazione sul tuo smartphone o tablet, devi effettuare l'accesso tramite le tue credenziali SPID oppure con la tua CIE abbinata al PIN.

In fase di **registrazione al Cashback**, si dovranno inserire:



gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il Cashback sul tuo account Satispay. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e, a seguire, Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all'iniziativa.



il codice IBAN del tuo conto su cui vuoi ricevere i rimborsi.

La registrazione permette di maturare l'Extra Cashback di Natale e a partire dal 1° gennaio 2021, di maturare il Cashback 10% oltre a concorrere per il Super Cashback.

Dopo essersi registrati, è possibile procedere con gli acquisti, utilizzando esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronici che hai inserito per partecipare al Programma Cashback.

**62.14 Quali acquisti sono validi**

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di:

- ✓ gli acquisti effettuati online (es. e-commerce);
- ✓ gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
- ✓ le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
- ✓ i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- ✓ le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.



**NOTA BENE** - All'avvio del Programma Cashback, alcuni esercenti potrebbero NON disporre da subito di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento che consenta di partecipare all'iniziativa. Per questo, prima di eseguire un pagamento presso un punto vendita, è possibile verificare con l'esercente.

Se si è un esercente, un commerciante, un artigiano o un professionista, per verificare se gli acquisti effettuati dai propri clienti con strumenti di pagamento elettronici consentono loro di partecipare al Programma Cashback, è necessario contattare il fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento e chiedere se ha aderito.

## 62.15 Come sono erogati i rimborsi?

Riceverai i rimborsi del Programma Cashback con un bonifico sull'IBAN che hai indicato in fase di registrazione o in un momento successivo.



**ATTENZIONE!** - Per ricevere l'Extra Cashback di Natale è necessario comunicare l'IBAN entro la fine di dicembre 2020.

2

Il c.d. **"Super Cashback"** (art.8, DM 24.11.2020) pari a 1.500€ di **rimborso speciale**, che verrà corrisposto ogni semestre per i primi 100.000 cittadini, che avranno fatto il maggior numero di spese con la carta: sarà premiata la frequenza d'uso e non il valore economico delle spese.



**NOTA BENE** - A **parità di numero di transazioni effettuate** viene prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

PERIODO DEL PROGRAMMA




tutto il 2021.

PERIODO DI RIMBORSO



i rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale (quindi entro il 30.08.2021; il 02.03.2022; il 30.08.2022).



La norma primaria (art.1, commi 288-290 della L.160/2019), che ha istituito tali agevolazioni, ha demandato ad uno o più decreti ministeriali gli aspetti operativi. Tale piano è stato attuato solo recentemente dal DM 24.11.2020. Il decreto disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione del un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

<p><b>Strumenti accettati</b></p>	<p><b>Chi sono i destinatari</b></p>	<p><b>Quali acquisti sono ammessi</b></p>	<p><b>Quali acquisti sono esclusi</b></p>
<p>Accedono all'iniziativa le carte di credito, debito e prepagate.</p>	<p>Tutti i maggiorenni residenti in Italia.</p>	<p>Tutti gli acquisti fatti in negozio con carte e con carte/App connesse a circuiti di pagamento.</p>	<p>Gli acquisti con carte aziendali e gli acquisti e-commerce.</p>



**OSSERVA - L'adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria.**

Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici, dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Qualora il soggetto, che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito Pagobancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.



Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati **fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.**




**NOTA BENE** - La partecipazione al programma ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente. L'aderente, in qualsiasi momento, può effettuare la cancellazione dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall'issuer convenzionato.



**ATTENZIONE!** - La **cancellazione dal programma** comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.





> da APP IO

1. Registrarsi con Spid o carta d'identità (a seconda del device di accesso)
2. Indicare il proprio Codice Fiscale
3. Inserire tutte le proprie carte nell'App (carte di credito, debito e prepagate)
4. Registrare il proprio IBAN per ricevere l'accredito del Cashback

Sul portale: <https://www.cashlessitalia.it/> è possibile trovare tutte le informazioni:



L'erogazione di entrambi i tipi di rimborsi avviene sul **codice IBAN dell'aderente**, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.



**INFORMA** - In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi di erogazione previsti, non realizzabili attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste dall'ordinamento contabile dello Stato, è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il MEF, su designazione di Consap S.p.A., può nominare altresì i dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.

#### **62.16 Il reclamo avverso il mancato rimborso**

Avverso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.

Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni effettuate dall'aderente nel periodo contestato, che sono state considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A. comunica le informazioni entro dieci giorni dalla richiesta per consentire il rispetto del termine Consap S.p.A. decide il reclamo dell'aderente entro trenta giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento del dovuto.

Il procedimento di reclamo è facoltativo e non costituisce modalità alternativa di soddisfacimento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria eventualmente prevista dalla legge.

## 63. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro



**NOVITÀ** - Il comma 1099 interviene sull'articolo 120 del DL n. 34 del 2020 prevedendo che il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, ivi previsto, è utilizzabile:

- ↳ dal 1° gennaio al 30 giugno 2021
- ↳ e non più fino al 31 dicembre 2021.

Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la **cessione del credito d'imposta**, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo DL n. 34 del 2020.

Il comma 3 riduce, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del richiamato articolo 120.

### 63.1 Credito d'imposta adeguamento e credito d'imposta sanificazione

<b>Credito d'imposta adeguamento</b>	<p>L'articolo 120 del DL 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un <b>credito d'imposta</b> in misura pari al <b>60% delle spese sostenute</b> nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 ("credito adeguamento"), fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il <b>credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese</b>, comunque nel limite dei costi sostenuti, <u>ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.</u></p>
<b>Credito d'imposta sanificazione</b>	<p>L'articolo 125 del decreto riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti ("<b>credito sanificazione</b>"), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.</p> <p>Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p>



Il modello approvato dall'Agenzia Entrate con il Provv. del 10.7.2020 n. 259854 viene utilizzato per comunicare al Fisco l'ammontare:

- ✓ delle spese che danno diritto al **credito adeguamento**;
- ✓ delle spese che danno diritto al **credito sanificazione**, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Credito	Beneficiari	Spese
<p><b>Adeguamento</b></p>	<p>soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.</p>	<p>spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p>
<p><b>Sanificazione</b></p>	<p>soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Premessa Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione</p>	<p>spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</li> <li>b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li> <li>c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li> <li>d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, <i>termoscanner</i>, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li> <li>e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li> </ul>

## 64. Semplificazioni fiscali

### 64.1 Liquidazione IVA e annotazione nel registro vendite con cadenza trimestrale

L'articolo 7, comma 1, del DPR del 14 ottobre 1999, n. 542, reca disposizioni volte a semplificare gli **adempimenti IVA per i contribuenti minori** (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività) e prevede in particolare la **possibilità per gli stessi di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche** di cui all'articolo 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti dell'imposta.



**ATTENZIONE!** - Sebbene tali contribuenti, quindi, **possano liquidare l'IVA trimestralmente**, per gli stessi rimane invece mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ossia **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.



**NOVITÀ** - La disposizione della legge di Bilancio 2021 intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del DPR del 14 ottobre 1999, n. 542, **allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.**

A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4 che prevede che per tali contribuenti **l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse** di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

### 64.2 Esonero dall'esterometro dal 2022

Viene, inoltre, modificato l'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, aggiungendo un terzo periodo in cui si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle **operazioni transfrontaliere**.



**INFORMA** - La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che **possa essere usato un unico canale di trasmissione**, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.




**ATTENZIONE!** - La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture [ossia, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l’articolo 21, comma 4, lettere a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

L’individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le **bozze dei documenti** di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

### 64.3 Invio dati al STS

A seguito della modifica dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene parallelamente modificato (comma 3) l’articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con l’introduzione, dopo il secondo periodo, di due periodi che individuano le **sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate dalla predetta data**.



Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano **prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche**, la legge di Bilancio 2021 estende all'anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

## Divieto di e-fattura per i dati da trasmettere al Sistema TS

Per i **periodi d'imposta 2019 e 2020**, è fatto divieto di emettere fatture in formato elettronico se i relativi dati sono da trasmettere al Sistema TS. Pertanto, dovrà essere emessa **fattura in modalità cartacea** da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga (art. 10-bis del DL 119/2018). Inoltre, i dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di **persone fisiche non residenti** non devono essere comunicati mediante il c.d. "esterometro", al fine del rispetto dei dati sensibili (risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 327).

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del DL 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del DL 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, **viene sancito anche per l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio** in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il **sistema TS** metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.



Per la **predisposizione dei documenti precompilati IVA** l'Agenzia utilizza:

- ↳ oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche,
- ↳ delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- ↳ e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri,
- ↳ anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.

Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l'operatore IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, la nuova norma specifica che tali **intermediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.**

Ciò in considerazione del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti IVA precompilati sono strettamente connessi con quelli previsti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell'IVA.

**64.4 IRAP: sito unico**

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360- vale a dire il sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) - inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo **creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.**



Il meccanismo delineato dalla norma ricalca, anche nei meccanismi applicativi, quello previsto nell'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di **addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, che è stato accolto favorevolmente non solo dai contribuenti, dagli intermediari ma anche dalle stesse regioni, giacché il sistema telematico facilita la diffusione delle informazioni in materia tributaria ed appare, pertanto, perfettamente coerente sia con le esigenze di semplificazione e sia con i fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

In questa ottica il Dipartimento delle finanze ha già attivato un processo informatico finalizzato all'inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP, ma occorre dare al sistema una veste normativa, così come è avvenuto per l'addizionale regionale all'Irpef.

Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP mediante il loro inserimento nel portale del federalismo fiscale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Nella norma viene, infine, precisato che la **mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti** ai fini della determinazione dell'IRAP comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.



**OSSERVA** - La norma si pone in linea con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10, dedicato alla "Tutela dell'affidamento e della buona fede.

**"Errori del contribuente"**

dopo aver precisato al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, stabilisce al comma 2 che *"non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"*.

---

## 65. Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga

---

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni.

**L'imposta sostitutiva è pari all'11%.**

---

## 66. Trasferimento terreni agricoli e imposta di registro

---

Non trova applicazione, nell'anno 2021, **l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro** per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

---

## 67. Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

---

La norma chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa**, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo conto.

La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, **resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore**, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, **per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.**

---

## 68. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

---

Le modifiche normative riguardano il **regime sanzionatorio** previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalle disposizioni richiamate da tale norma, in particolare il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

In particolare, le modifiche:

**a**

fissano **nell'ultimazione dell'operazione** il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura);

**b**

prevedono una **sanzione, pari al 90 per cento dell'imposta**, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.



**ATTENZIONE!** - La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque **violazioni sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario.

La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà **quindi una sola volta**, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;

**c**

dispongono una **sanzione attenuata ed in misura fissa** per la violazione consistente nella sol  
omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la  
stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

**d**

L'ulteriore intervento riguarda l'ipotesi di omessa installazione o manutenzione, ovvero manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (es. registratori telematici).

**e**

È, infine, integrato anche l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di allineare i riferimenti contenuti nel comma 1, lettera b-quater), alla **nuova disciplina sanzionatoria**. In particolare si dispone che **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata**.

### 68.1 Novità – proroga pos evoluti al 01.07.2021

La disposizione di cui al comma 1, lettera b) (che differisce la operatività del comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) deriva dai **tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici** per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

## 69. Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche

La norma è volta ad inserire anche la società “**Sport e Salute S.p.a.**”, nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale modifica si rende necessaria per armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della l. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

## 70. ISCRO per gli iscritti alla gestione separata

Il comma 386, art.1 della legge di Bilancio 2021, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il **triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore di determinati soggetti.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai **soggetti iscritti alla Gestione separata** di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Tuir, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

L’indennità, che verrà erogata dall’INPS potrà essere richiesta dai predetti lavoratori autonomi in possesso di **regolarità contributiva e di specifici requisiti**.

### 70.1 Requisiti per l’accesso

Innanzitutto, tali soggetti, con partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, **non devono essere:**

- ➔ titolari di trattamento pensionistico diretto;
- ➔ assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ beneficiari di reddito di cittadinanza.

Tali **requisiti** devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.



**NOTA BENE** - L'eventuale cessazione della partita IVA nel corso della erogazione dell'indennità determinerà **l'immediata cessazione della stessa**, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività.

Invece, sotto il profilo reddituale, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda.

Inoltre, è necessario aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un **reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

L'indennità potrà essere richiesta una sola volta nel triennio e verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità.

Essa ammonta al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e **non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili** ed essere inferiore a 250 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.



La domanda, nella quale il richiedente dovrà autocertificare di avere le condizioni, dovrà essere presentata dal lavoratore all'INPS con modalità telematiche **entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**. L'istruttoria verrà effettuata dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, alla quale comunicherà i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti.

In caso di esito positivo, il beneficio **spetta poi a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

L'erogazione dell'indennità dovrà essere accompagnata dalla partecipazione a **percorsi di aggiornamento professionale**, la cui definizione è demandata ad apposito DM del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'ANPAL, poi, spetterà il compito di effettuare il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell'indennità ai percorsi di aggiornamento.



**INFORMA** - Per finanziare l'ISCRO, è stato previsto un **incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata INPS pari allo 0,26% nel 2021 e allo 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023**.

## 71. IVA al 10% sui piatti pronti da asporto

Il comma 40 dell'art.1 della legge di Bilancio 2021 modifica l'aliquota IVA sui piatti pronti da asporto.

Le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto rientrano tra le preparazioni alimentari soggette ad **aliquota IVA del 10%**.

La fornitura dei predetti beni alimentari beneficia, **quindi, dell'aliquota IVA del 10%** anche quando resa al di fuori di un servizio di somministrazione.

In generale, le somministrazioni di alimenti e bevande si distinguono dalle cessioni dei relativi beni per l'asporto o per la consegna a domicilio, in quanto le prime sono caratterizzate da una prevalenza di prestazioni di "fare" (prestazioni di servizi), mentre le seconde si qualificano come cessioni di beni.

Se le somministrazioni hanno un'aliquota del 10% e per le cessioni da asporto o a domicilio l'applicazione dell'aliquota propria di ciascun bene (ridotta o ordinaria). La differenziazione ha assunto particolare rilievo nell'attuale pandemia, dato che la generalità degli esercenti (ristoranti, bar, pub, ecc.), è stata costretta a convertire la propria abituale attività di somministrazione in un'attività di cessione di beni per l'asporto o per la consegna a domicilio.



La nuova disposizione riconduce le cessioni tra le operazioni soggette ad aliquota del 10%. In particolare, stabilisce che la nozione di "**preparazioni alimentari**" di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Il legislatore, dunque, non equipara le operazioni in parola a servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ma stabilisce che le stesse, pur continuando a qualificarsi come **cessioni di beni**, sono soggette ad aliquota ridotta. La norma dovrebbe avere valenza di interpretazione autentica, per cui l'aliquota IVA ridotta dovrebbe applicarsi retroattivamente.



**ATTENZIONE!** – Tale novità non incide sul trattamento IVA di altre cessioni di beni (es. l'acqua minerale, birra, ecc.) che, se fornite al di fuori della somministrazione, continuano a scontare l'IVA con aliquota ordinaria.

## 72. Bonus locazioni per le imprese turistico ricettive prorogato ad aprile 2021

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo estende le maglie anche nel 2021.



Una norma compresa nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) interviene sul credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020.



**INFORMA** - L'art. 28 del DL 19 maggio 2020 n. 34 aveva previsto un **credito d'imposta** (dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli **immobili a uso non abitativo**:

- ↘ a favore delle **attività d'impresa, arte o professione** (nonché agli enti non commerciali con riferimento agli immobili destinati all'attività istituzionale);
- ↘ a condizione che abbiano ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (fatta eccezione per le strutture alberghiere con codice ATECO 55, le strutture termali, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator);
- ↘ ed abbiano riportato un **calo del fatturato almeno pari al 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data del 31 gennaio 2020);
- ↘ purché il contratto abbia ad **oggetto immobili "ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".

Il credito veniva previsto, inizialmente, in riferimento ai mesi da marzo a maggio (da aprile a giugno per le attività stagionali) 2020.



Il decreto "Agosto" (DL 14 agosto 2020 n. 104), successivamente, ne ha previsto la proroga ed estensione:

- ↘ ai mesi di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);
- ↘ limitatamente alle strutture turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020.



Successivamente, il DL 28 ottobre 2020 n. 137 (DL "Ristori"), ha esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, limitatamente ad alcuni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.



Infine, l'art. 1 comma 602 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, modificando l'art. 28 comma 5 del DL 34/2020, estende ulteriormente il credito d'imposta, per le **imprese turistico ricettive** fino al 30 aprile 2021, includendo anche **agenzie di viaggio e tour operator** tra i beneficiari dall'estensione.

Pertanto, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, potranno usufruire del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo anche per i mesi **di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, a prescindere** dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi, che per tali soggetti non è richiesto.

Per godere del credito, essi dovranno esclusivamente soddisfare la **condizione del calo del fatturato**.



**OSSERVA** - La nuova norma rende inefficace l'art. 8-bis del DL 137/2020 (conv. L. 176/2020) che aveva previsto l'applicabilità del credito locazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche per i codici ATECO "79.1, 79.11 e 79.12" (corrispondenti, appunto, alle agenzie di viaggi e tour operator) aventi sede operativa in "zone rosse".

Tali soggetti, infatti, con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, potranno usufruire del **credito "di default" fino al 30 aprile 2021**.

Periodo	Soggetti beneficiari
Da marzo a giugno 2020	Tutti i soggetti ammessi al credito (diversi da strutture turistico ricettive solo stagionali)
Da aprile a luglio 2020	Strutture turistico ricettive con attività solo stagionale
(Da marzo o aprile 2020) Fino al 30 aprile 2021	Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Da ottobre a dicembre 2020	Soggetti individuati dall'Allegato 1 al DL 137/2020 Soggetti individuati dall'Allegato 2 al DL 137/2020 se aventi sede operativa in "zone rosse"

### 73. "Bonus chef" per attrezzature professionali e formazione

L'art. 1 commi 117-123 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di sostenere il settore della ristorazione, introduce un **nuovo credito d'imposta** per i cuochi professionisti (c.d. "bonus chef"). Un decreto attuativo ad hoc ne stabilirà l'applicazione pratica.

Possono beneficiare dell'agevolazione i "soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista** presso alberghi e ristoranti:

- ➔ sia come **lavoratore dipendente**,
- ➔ che come **lavoratore autonomo dotato di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti")**.

**Il credito d'imposta spetta per**

- l'acquisto di beni strumentali durevoli
- o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, **strettamente funzionali** all'esercizio dell'attività.

Più in particolare, sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute per

- l'**acquisto di macchinari** di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di **strumenti e attrezzature professionali** per la ristorazione;
- la partecipazione a **corsi di aggiornamento professionale**



sostenute **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.**

**Il credito d'imposta spetta**

- fino al 40% del costo per le suddette spese,
- fino a un massimo di 6.000 euro



e comunque nel **limite massimo di spesa complessivo** (di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Con apposito decreto saranno stabiliti i **criteri e le modalità di attuazione**, con particolare riguardo alle procedure di concessione proprio al fine del rispetto del suddetto limite di spesa previsto.

Tale decreto, che dovrebbe essere emanato entro il 2 marzo 2021 (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, vale a dire dal 1° gennaio 2021), dovrebbe dare indicazioni anche sulla **documentazione richiesta**, nonché sulle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. n. 241/97). È possibile cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La norma sancisce espressamente l'**irrelevanza fiscale di tale agevolazione** in capo al beneficiario, in quanto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.



**ATTENZIONE!** - L'agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato** (comunicazione Ue C(2020) 1863 final).